SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 143



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

Ministero degli affari esteri

Entrata in vigore delle decisioni adottate nella XXIV sessione plenaria del giugno 1996 e della XXV sessione del giugno 1998 dalla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (C.I.P.).

01A5030

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

Ministero dell'interno

189º Aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da Sparo.

01A6183

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2001.

Differimento dei termini per la presentazione del modello 770 - Dichiarazione dei sostituti di imposta per l'anno 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ed, in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto l'art. 2, comma 5, del predetto decreto n. 322 del 1998, che prevede per i sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale, l'obbligo di trasmissione della dichiarazione in via telematica nel mese di giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Visto il decreto 25 agosto 1999 del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, in base al quale a decorrere dal periodo di imposta 1999, la dichiarazione dei sostituti di imposta è unica anche ai fini dei contributi dovuti dall'I.N.P.D.A.P. e dall'I.N.P.D.A.I.;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 770/2001, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2001, recante il differimento per l'anno 2001 dei termini, tra l'altro, di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto 30 aprile 2001, che nel differire i termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ha individuato tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

Considerate le esigenze generali rappresentate dai sostituti e dai responsabili d'imposta, nonché dagli intermediari, in relazione all'estensione dell'obbligo di presentazione in via telematica delle predette dichiarazioni per l'anno 2001;

Considerato che è interesse dell'amministrazione finanziaria acquisire con sistematicità ed organicità i dati che devono trasmettere i sostituti d'imposta;

Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione in via telematica per l'anno 2001 delle dichiarazioni mod. 770/2001

1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, relativa all'anno 2000, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 15 ottobre 2001.

2. La dichiarazione di cui al comma i può essere inclusa nella dichiarazione unificata da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti.

3. I soggetti che non presentano la dichiarazione unificata possono presentare il quadro SO del mod. 770/2001, concernente la comunicazione prevista dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, entro il termine del 30 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

01A6879

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2001.

Sperimentazione della raccolta telefonica del gioco del lotto con telefonia mobile su tutto il territorio nazionale della società T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. limitatamente a 220.000 utenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministero delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministero delle finanze la facoltà di prevedere, con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge del 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica del gioco del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché la commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Considerato che la raccolta del gioco del lotto tramite i servizi di telefonia avviene esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale e che, mediante pubblico avviso di manifestazione d'interesse, la società concessionaria ha acquisito la disponibilità di tutti i gestori operanti sul territorio, come previsto dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 13 aprile 1999;

Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1999, che ha autorizzato, in via sperimentale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolte dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite gli operatori di telecomunicazioni R.T.I. Telcos S.p.a. - Telecom Italia S.p.a. e R.T.I. Telecom Italia S.p.a. - C.I.T.E.C. S.p.a.;

Visto l'avviso di manifestazione di interesse del 3 maggio 1999, con la quale è stata richiesta dalla società Lottomatica la fornitura di un servizio di acquisizione dei dati delle giocate del lotto e di trasmissione

dei dati stessi ai centri di elaborazione di Lottomatica, via rete telefonica attraverso l'utilizzo di apparecchiature di telefonia fissa e mobile;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2000, che ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale;

Considerato che l'operatore di telecomunicazioni TIM Telecom Italia Mobile S.p.a. ha chiesto di partecipare tra gli altri, alla fornitura del servizio e che, inoltre, le relative procedure di collaudo sono state positivamente effettuate;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata, in via sperimentale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolta dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite l'operatore di telecomunicazioni TIM Telecom Italia Mobile S.p.a.;

Art. 2.

1. La sperimentazione avrà la durata di quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto o, comunque, sino alla emanazione del decreto concernente la definitiva estensione all'intero territorio nazionale del sistema di raccolta telefonica indicato all'art. 1.

2. La sperimentazione della raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite l'operatore di tele comunicazioni TIM Telecom Italia Mobile S.p.a. è effettuata con servizio di telefonia mobile, senza interconnessione dagli altri operatori di telefonia mobile, dai propri clienti identificati dai seguenti gruppi di numerazione:

0335-633XXXX (10.000 utenze);

0335-743.XXXX (10.000 utenze);

0338-85.XXXXX (100.000 utenze);

0339-37.XXXX (100.000 utenze).

3. Le diverse funzioni del servizio telefonico e i relativi costi saranno resi noti a cura dell'operatore di telecomunicazioni indicato dall'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 40

01A6609

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 maggio 2001.

Differimento per la regione Lazio dei termini indicati nei decreti ministeriali 28 gennaio 2000 e 5 dicembre 2000, inerenti la contrazione di mutui da parte delle comunità montane *ex lege* n. 144/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2000 recante «Criteri e modalità per la contrazione dei mutui da parte delle comunità montane per le finalità di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999» e le leggi in esso richiamate;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2000 recante «Proroga dei termini indicati nel decreto ministeriale 28 gennaio 2000 inerente la contrazione dei mutui da parte delle comunità montane *ex lege* n. 144/1999»;

Vista la richiesta di proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 5 dicembre 2000 sopracitato, avanzata dall'Unione nazionale comuni e comunità montane (UNCEM) al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — per le comunità montane della regione Lazio — con nota n. 1080 del 18 aprile 2001;

Considerato che la normativa di riordino delle comunità montane della regione Lazio — che modifica sensibilmente la precedente configurazione territoriale e prevede altresì la costituzione di nuove comunità — ha avviato il suo perfezionamento solo il 20 aprile 2001;

Considerato inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000, è consentito alle comunità montane di nuova costituzione di presentare le richieste di finanziamento — *ex* art. 1 del medesimo decreto — alla Cassa depositi e prestiti per l'elaborazione dei piani di sviluppo, previsti dall'art. 29 della legge n. 142/1990 e dall'art. 7 della legge n. 97/1994, entro tre mesi dalla data di costituzione delle comunità stesse;

Ritenuto opportuno consentire alle nuove comunità montane di diventare operative e di avviare e completare le procedure previste dal decreto ministeriale 28 gennaio 2000 al fine di non privare le stesse dei necessari strumenti di programmazione;

Ritenuto tuttavia necessario evitare ulteriori slittamenti delle procedure di attivazione dei finanziamenti onde consentire la realizzazione delle finalità di cui alla legge n. 144/1999;

Decreta:

I termini per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di sviluppo — *ex* art. 1, primo comma del decreto ministeriale 28 gennaio 2000 — relativi alle comunità montane della regione Lazio sono differiti al 30 settembre 2001.

Il termine per la presentazione dei progetti — ex art. 1, secondo comma del decreto ministeriale 28 gennaio 2000 — da parte delle comunità montane alla regione Lazio, è differito al 31 ottobre 2001.

Resta confermato il termine del 15 dicembre 2001, stabilito dal decreto ministeriale 5 dicembre 2000, per la valutazione dei progetti da parte della regione Lazio.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A6627

DECRETO 7 giugno 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003; prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 112.207 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130, del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di depositi intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relativi alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 16 giugno 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno pese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio i collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, il 15 giugno 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole traches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Il Ministro: VISCO

01A6859

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Falcone Antonella, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» rilasciato in Germania il 1° aprile 2000 dal Land Baden-Württemberg della Germania al fine dell'esercizio professionale in Italia di infermiere pediatrico;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, concernente le «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» e in particolare l'art. 4, comma 1, che ha reso i diplomi conseguiti in base alla pregressa normativa equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuta la corrispondenza dell'attività prevista da detto titolo comunitario con quella prevista dall'infermiere pediatrico in Italia;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» rilasciato in Germania il 1° aprile 2000, dal Land Baden-Württemberg della Germania alla sig.ra Falcone Antonella nata a Polla (Italia) il giorno 27 maggio 1978 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione allo specifico collegio professionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6546

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 marzo 2001.

Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa della ferma di leva.

Art. 2.

Per l'anno 2001 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera *d),* e dal comma 3, lettera *a),* dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

Art. 3.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i Consigli di leva debbono tener conto, oltre che della tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:

a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.

Art. 4.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

1. le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;

2. le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;

3. le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;

4. le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro: MATTARELLA

TABELLA *A*

ANNO 2001

RIPARTIZIONE NORD

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE
VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Abitazione		Capoluoghi		Torino, Genova, Milano Venezia e Bologna	
			Abitazione		Abitazione	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	1.220.000	1.450.000	1.250.000	1.630.000	1.330.000	1.730.000
2	1.630.000	1.930.000		1.940.000		2.040.000
3	2.080.000	2.370.000				
4	2.560.000	2.940.000				
5	2.930.000	3.380.000				
6 e più	3.270.000	3.730.000				

RIPARTIZIONE CENTRO

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO E LAZIO

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Abitazione		Capoluoghi		Roma e Firenze	
			Abitazione		Abitazione	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	1.180.000	1.380.000		1.530.000	1.250.000	1.650.000
2	1.580.000	1.850.000				1.960.000
3	2.000.000	2.270.000				
4	2.460.000	2.820.000				
5	2.820.000	3.250.000				
6 e più	3.170.000	3.610.000				

RIPARTIZIONE SUD

MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA
CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato	Abitazione		Capoluoghi		Napoli, Bari Catania e Palermo	
			Abitazione		Abitazione	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	1.100.000	1.310.000		1.430.000	1.170.000	1.530.000
2	1.490.000	1.790.000				1.840.000
3	1.900.000	2.200.000				
4	2.360.000	2.740.000				
5	2.700.000	3.180.000				
6 e più	3.050.000	3.530.000				

01A6851

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 febbraio 2001.

Criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ai mercati agro-alimentari all'ingrosso che aderiscono al consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

Visto il comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, che riserva, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'importo di lire 15 miliardi ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dal citato art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Considerato che il citato comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la definizione della forma e della misura dell'agevolazione e delle modalità di concessione previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Preso atto che il consorzio obbligatorio si è costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1997, è stato approvato il relativo statuto;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 23 luglio 1996;

Vista l'intesa espressa dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 giugno 2000;

Visto il parere delle commissioni parlamentari espresso in data 19 e 20 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono i consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, così come di seguito individuati:

a) le società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali o individuati dalle regioni come aventi rilevanza regionale.

2. Qualora la gestione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso realizzati dalle società consortili di cui alla lettera *a)*, punto 1, del presente articolo sia già stata affidata a società costituite ai sensi del punto 1 della delibera CIPE 31 gennaio 1992, le agevolazioni di cui al presente decreto vengono riconosciute alla società di gestione purché la stessa abbia aderito al consorzio Infomercati.

3. Per mercati agro-alimentari all'ingrosso si intendono tutti i mercati all'ingrosso che commercializzano i prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all'alimentazione, e che pertanto, comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante.

Art. 2.

Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale pari all'80% delle spese sostenute per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione al consorzio Infomercati.

2. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del limite stabilito dagli aiuti *de minimis*, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, pari a 100.000 euro e sulla base della tipologia di mercato agro-alimentare individuata dalle classi dimensionali e strutturali di cui al successivo art. 4 e per gli importi massimi di spesa individuati nella tabella *a)* allegata al presente decreto.

3. L'erogazione del contributo avviene in due quote, di cui la prima è effettuata come anticipazione pari al 25% del contributo concesso e la seconda a saldo a completamento dell'investimento, sulla base delle spese documentate.

Art. 3.

Spese agevolabili

1. Le spese agevolabili sono, purché capitalizzate, le seguenti:

HW di base per l'applicazione di collegamento al consorzio Infomercati e dedicato alla rete;

software di base e di supporto;

apparati e software di telecomunicazione;

apparati e software base di connessione al sistema già installato nel centro agro-alimentare (se esistente);

sistemi portatili/palmari per la rilevazione quantità e prezzi;

software applicativo comprendente gestione anagrafiche operatori e banca dati prodotti, nonché gestione acquisizione e controllo dati su quantità trattate e prezzi, al fine del collegamento Infomercati, gestione comunicazioni fisico logiche con il sistema Infomercati, gestione moduli di inquiry al sistema Infomercati, gestione di interfaccia con il sistema informativo del centro agro-alimentare, installazione dei sistemi e collegamenti telematici;

avviamento del sistema e delle procedure operative di gestione.

2. Le spese agevolabili sono quelle sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le attrezzature acquistate devono essere di nuova fabbricazione.

3. Le dotazioni hardware, comprensive del software di base, acquisite dai singoli mercati dovranno rispondere a tutti gli standard di sicurezza e qualità vigenti all'atto dell'installazione. In particolare:

a) tutti gli strumenti di tipo hardware utilizzati dovranno essere rispondenti agli standard ISO, o equivalenti, per quanto riguarda le norme di sicurezza e prevenzione infortuni;

b) tutti gli apparati dovranno essere installati a norme di sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni e garantire il funzionamento nelle normali condizioni d'uso senza richiedere interventi particolari sulla rete di alimentazione elettrica o sui normali impianti di climatizzazione dei locali;

c) tutti i sistemi hardware appartenenti alla classe dei «personal computer» dovranno essere compatibili WIN ed essere basati su processore Pentium III 500 MHZ INTEL, AMD, equivalente o superiore (secondo le evoluzioni tecnologiche intervenute fino al momento dell'installazione);

d) tutti gli altri componenti hardware di sistema o di rete dovranno essere compatibili con gli standard di mercato al momento dell'installazione;

e) tutti i sistemi dovranno essere dotati di gruppi di continuità in grado di sostenere i sistemi stessi per il tempo necessario ad effettuare una regolare chiusura di tutte le elaborazioni in corso e garantire, alla ripartenza, l'integrità delle informazioni contenute nelle banche dati locali;

f) tutti i sistemi principali dovranno essere dotati di sistemi di protezione dei dati su disco con recupero a caldo degli stessi (es. mirroring) e di opportuni strumenti di archiviazione esterna (es. streamer).

4. Le procedure relative al software applicativo, anche al fine di aggiornamenti costanti ed economici, dovranno essere acquisite direttamente dal consorzio Infomercati.

Art. 4.

Tipologia di mercato agro-alimentare

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni le tipologie di mercati agro-alimentari vengono individuate in classi derivanti dalla combinazione delle seguenti fasce dimensionali e strutturali:

a) fasce dimensionali espresse in quintali di merce movimentati:

1. fino a 1.000.000 q.li;

2. da 1.000.000 a 3.500.000 q.li;

3. da 3.500.000 a 6.000.000 q.li;

4. oltre i 6.000.000 q.li;

b) fasce strutturali derivanti dalla presenza di una o più merceologie:

1. mercato monomerceologia (MM);

2. mercato ortofrutticolo plurimerceologia (MP) ed in particolare:

2.1. mercato ortofrutticolo avente una altra merceologia;

2.2. mercato ortofrutticolo avente due altre merceologie;

2.3. mercato ortofrutticolo avente tre altre merceologie;

2.4. mercato ortofrutticolo avente quattro altre merceologie.

2. Ai fini della concessione delle agevolazioni nella misura massima prevista, per mercato ortofrutticolo avente anche altre merceologie si intende un mercato ortofrutticolo all'ingrosso in cui la commercializzazione e l'attività di rilevazione e gestione dati relativa alle altre merci avviene in sedi logisticamente ed operativamente separate dalla sede principale relativa all'ortofrutta.

Art. 5.

Modalità di concessione del contributo

1. Le richieste di concessione del contributo ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, possono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure consegnate a mano, a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le domande devono essere redatte in carta legale utilizzando esclusivamente copia del modulo di domanda di cui all'allegato 1 del presente decreto, disponibile anche sul sito Internet minindustria.it del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Alla domanda di concessione deve essere allegata una attestazione rilasciata dal consorzio Infomercati da cui risulti l'avvenuta adesione al consorzio obbligatorio, nonché la validazione della classe di appartenenza del mercato e della configurazione hardware e software necessaria.

4. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza dello stanziamento complessivo di 15 miliardi di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Al fine dell'esame istruttorio saranno verificate la sussistenza dei requisiti di legge, stabiliti per i soggetti beneficiari, e la completezza ed i contenuti della documentazione prodotta.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione è di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricezione della richiesta di contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici. Dell'avvenuta approvazione della richiesta di contributo verrà data comunicazione ai soggetti beneficiari.

Art. 6.

Modalità di erogazione del contributo

1. Al fine dell'emissione del decreto di concessione del contributo e di contestuale liquidazione dell'anticipazione i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di approvazione del progetto di cui al comma 5 dell'art. 5, dovranno inviare, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta.

2. Eseguito il progetto, ai fini della erogazione a saldo del contributo il soggetto beneficiario deve inviare una apposita domanda redatta in carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto, completa della seguente documentazione:

a) copia autenticata delle fatture. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria copia autenticata del contratto di leasing;

b) dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria la dichiarazione della società di leasing dovrà attestare il pagamento di canoni per un importo pari almeno al 50% del corrispettivo;

c) perizia giurata, redatta da professionista iscritto ad albo, attestante la conformità del progetto realizzato a quello approvato e l'avvenuta acquisizione ed installazione delle dotazioni agevolate;

d) attestazione da parte del consorzio Infomercati del funzionamento delle procedure gestionali per il collegamento alla rete telematica.

3. La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della funzionalità del collegamento in rete.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici.

Art. 7.

Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 1;

b) qualora, per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto;

d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;

e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro diciotto mesi dalla data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di anticipazione. Detto termine può essere prorogato una sola volta previa richiesta, per non oltre un anno per cause di forza maggiore.

2. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti all'erario rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorati degli interessi legali vigenti alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data al versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.

Roma, 13 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 46

ALLEGATO

Tabella a): Importi massimi di spesa riconosciuti per classi dimensionali e strutturali di appartenenza.

FASCE DIMENSIONALI / FASCE STRUTTURALI	< 1 ml di q.li	da 1 ml a 3,5 ml di q.li	da 3,5 ml a 6 ml di q.li	> 6 ml di q.li
Mercato monomerceologia	L. 90.000.000	L. 95.000.000	L. 100.000.000	L. 105.000.000
Mercato ortofrutticolo plurimerceologia con un'altra merceologia	L. 130.000.000	L. 135.000.000	L. 140.000.000	L. 145.000.000
Mercato ortofrutticolo plurimerceologia con due altre merceologie	L. 145.000.000	L. 150.000.000	L. 155.000.000	L. 160.000.000
Mercato ortofrutticolo plurimerceologia con tre altre merceologie	L. 160.000.000	L. 165.000.000	L. 170.000.000	L. 175.000.000
Mercato ortofrutticolo plurimerceologia con quattro altre merceologie	L. 175.000.000	L. 180.000.000	L. 185.000.000	L. 190.000.000

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
AI SENSI DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 140 - ARTICOLO 5 COMMA 1

POSIZIONE:

RISERVATO AL MINISTERO
Data di inoltro: ____________
Data di arrivo: ____________

Marca da bollo da lire 20.000

Spett.le Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale del coordinamento incentivi alle imprese
Ufficio D1 - Via Molise 2 - 00187 ROMA

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dall'art.5, comma 1 della legge 11 maggio 1999, n.140, il sottoscritto . . . .
nella qualità di legale rappresentante della società consortile/società di gestione/ente gestore del mercato agro-alimentare di: . . . .

CHIEDE

che il programma di seguito descritto venga ammesso a beneficiare delle agevolazioni di cui all'oggetto ed all'uopo

DICHIARA

A. NOTIZIE SUL SOGGETTO RICHIEDENTE

***A.1** Mercato agro-alimentare di: . . . .*

***A.2** Società consortile/società di gestione/ente gestore: . . . .*
. . . . .

***A.3** Sede: Via e n. civico . . . .*

Comune di . . . . *Prov.* ☐☐ *CAP* ☐☐☐☐☐

***A.4** Persona incaricata di seguire l'iter della seguente richiesta:*
Sig. . . . .
Numero di telefono: . . . . *Numero di telefax: . . . .*

B. NOTIZIE SUL MERCATO AGRO-ALIMENTARE GESTITO

***B.1** Superficie totale: .... Superficie capannoni: ....*

***B.2** Periodo di apertura del mercato: ....*

***B.3** Merceologie trattate e quantitativi di merce movimentata:*

Merceologie trattate (quintali)	*anno ....*	*anno ....*	*anno ....*
Ortofrutta			
di cui: frutta fresca			
frutta secca			
agrumi			
ortaggi			
Ittico			
Fiori			
Carni			
Avicunicolo			
Lattiero caseari			
Trasformati			

***B.4** Numero di operatori*

Merceologie	*Operatori presenti con stand*	*Produttori presenti direttamente nel mercato*	*Persone incaricate della rilevazione quantità e prezzi*	*Persone incaricate della gestione anagrafica, operatori acquirenti, conferenti, ...*
Ortofrutta				
Ittico				
Fiori				
Carni				
Avicunicolo				
Lattiero caseari				
Trasformati				

***B.5** Altre informazioni sul mercato*

C. NOTIZIE SUL SISTEMA INFORMATIVO ATTUALE

C.1 Dotazione hardware presente nel mercato (sistemi centrali, periferiche, stampanti, ...

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

C.2 Principali procedure informatiche utilizzate:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

C.3 Presenza di reti di trasmissione dati e tipologia delle stesse:

1	
2	
3	
4	

D. CLASSE DIMENSIONALE / STRUTTURALE DEL MERCATO

FASCE DIMENSIONALI FASCE STRUTTURALI	< 1 ml di q.li	da 1 ml a 3,5 ml di q.li	da 3,5 ml a 6 ml di q.li	> 6 ml di q.li
Mercato monomerceologia	90.000.000 **MM01**	95.000.000 **MM02**	100.000.000 **MM03**	105.000.000 **MM04**
Mercato ortofrutticolo plurimerceologia con un'altra merceologia	130.000.000 **MP01**	135.000.000 **MP02**	140.000.000 **MP03**	145.000.000 **MP04**
Mercato ortofrutticolo plurimerceologia con due altre merceologie	145.000.000 **MP05**	150.000.000 **MP06**	155.000.000 **MP07**	160.000.000 **MP08**
Mercato ortofrutticolo plurimerceologia con tre altre merceologie	160.000.000 **MP09**	165.000.000 **MP10**	170.000.000 **MP11**	175.000.000 **MP12**
Mercato ortofrutticolo plurimerceologia con quattro altre merceologie	175.000.000 **MP13**	180.000.000 **MP14**	185.000.000 **MP15**	190.000.000 **MP16**

***D.1** Individuazione della classe di appartenenza del mercato*

(Inserire la sigla corrispondente alla classe di appartenenza del mercato, di cui al punto D): da MM01 a MP16)

DICHIARA INOLTRE

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445:

1) *Che la società è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; (solo per le società)*
2) *Che la società consortile / società / ente gestore del mercato non ha ottenuto per il programma di investimenti oggetto della presente domanda, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; ed in caso contrario, di rinunciare alle medesime;*
3) *Di voler / non voler usufruire di una anticipazione finanziaria pari al 25% del contributo.*
4) *Di essere consapevole delle sanzioni penali comminate a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 nel caso di dichiarazioni mendaci.*

DATI PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE PARI AL 25% DEL CONTRIBUTO

Banca ....
agenzia di .... *via* ....
CAB .... *ABI* .... *N. del C/C* ....
Intestato a ....

SI IMPEGNA A

1) *Comunicare al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ogni aggiornamento dei dati riportati nel modulo di domanda, rilevanti ai fini del calcolo delle agevolazioni;*
2) *Non cedere, alienare o distogliere dall'uso previsto i beni oggetto della agevolazione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di completamento del programma di spesa;*
3) *Restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità previste dall'art.7, comma 2, del decreto ministeriale di attuazione.*

Allega alla presente:

1. *attestazione del Consorzio Infomercati di avvenuta adesione al consorzio obbligatorio, nonché validazione della classe di appartenenza del mercato e della configurazione hardware e software necessaria.*

Data .... *Firma del richiedente* ....

(La firma deve essere autenticata. Si ricorda che oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero l'Ufficio di Anagrafe è possibile adempiere il previsto obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del documento di identità del firmatario)

ALLEGATO 2

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DOMANDA DI EROGAZIONE A SALDO
AI SENSI DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 140 - ARTICOLO 5 COMMA 1

POSIZIONE:

RISERVATO AL MINISTERO
Data di inoltro: ________________
Contr.concesso: ________________
Anticipazione:

Marca da bollo da lire 20.000

Spett.le Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale del coordinamento incentivi alle imprese
Ufficio DI - Via Molise 2 - 00187 ROMA

Al fine della erogazione delle agevolazioni previste dall'art.5, comma 1 della legge 11 maggio 1999, n.140, il sottoscritto . . . .
nella qualità di legale rappresentante della società consortile / società / ente gestore del mercato agro-alimentare di: . . . .

CHIEDE

L'erogazione a saldo del contributo in conto capitale per la realizzazione del programma con posizione n. . . . .

mediante accreditamento su: (solo se variati)
Banca . . . .
agenzia di . . . . via . . . .
CAB . . . . ABI. . . . . N. del C/C . . . .
Intestato a . . . .

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000:

1) Che la società consortile / società / ente gestore del mercato non ha ottenuto, e in caso contrario, rinuncia ad ottenere agevolazioni a valere su altre leggi statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente richiesta.

2) Che la società consortile / società / ente gestore del mercato non è soggetto ad amministrazione controllata o concordato preventivo o fallimento.

3) Di essere consapevole delle sanzioni penali comminate a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 nel caso di dichiarazioni mendaci.

Allega alla presente:

1. *Copia autenticata delle fatture. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria copia autenticata del contratto di leasing.*
2. *Dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria la dichiarazione della società di leasing dovrà attestare il pagamento di canoni per un importo pari almeno al 50% del corrispettivo.*
3. *Perizia giurata, redatta da professionista iscritto ad albo, attestante la conformità del progetto realizzato a quello approvato e l'avvenuta acquisizione ed installazione delle dotazioni agevolate.*
4. *Attestazione da parte del Consorzio Infomercati del funzionamento delle procedure gestionali per il collegamento alla rete telematica.*

Data .... *Firma* ....

(La firma deve essere autenticata. Si ricorda che oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero l'Ufficio di Anagrafe è possibile adempiere il previsto obbligo allegando alla domanda stessa fotocopia del documento di identità del firmatario)

01A6557

DECRETO 31 maggio 2001.

Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. un Fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai Fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della n. 662/1996, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1999, recante le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale sopra citate adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 5 aprile 2001;

Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 5 aprile 2001.

2. È riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese aggiornato con le modifiche di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale previste dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999. n. 248 e relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

A) Operazioni ammissibili all'intervento del fondo.

Le operazioni ammissibili sono quelle previste dall'art. 1, lettere *o)*, *p)* e *q)*, del decreto n. 248/1999, in particolare:

a) i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni;

b) i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata (prestiti partecipativi);

c) le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa.

Le operazioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere concesse a fronte di investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti a distratti per cinque anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo.

Gli investimenti immateriali di cui sopra riguardano esclusivamente le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione:

di brevetti;

di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;

di conoscenze tecniche non brevettate.

Tali investimenti immateriali devono:

essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto;

essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;

figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di cinque anni.

Sono altresì ammissibili, nei limiti previsti dalla regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C68/06 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 6 marzo 1996, le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, sempre che risultino direttamente finalizzate all'attività di impresa. I soggetti richiedenti possono richiedere che la garanzia del Fondo sia concessa secondo la regola *de minimis* anche relativamente alle operazioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Possono essere ammessi all'intervento del Fondo PMI e consorzi (di seguito soggetti beneficiari finali) valutati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione economico-finanziaria contenuti nelle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/1999.

B) Istruttoria delle richieste di ammissione.

Mediocredito Centrale avvia il procedimento istruttorio, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro quindici giorni dall'arrivo delle richieste.

Le richieste di ammissione, compilate sui moduli allegati alle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/1999, e complete dei dati previsti dai moduli stessi, sono presentate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, al comitato di cui all'art. 13 del decreto n. 248/1999 (di seguito: Comitato) in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di due mesi dalla data di arrivo. È riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del comitato:

a) alle richieste relative alle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'art. 2, comma 1, lettera *a)* della legge 25 febbraio 1992, n. 215;

b) alle richieste presentate dai soggetti richiedenti abilitati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto n. 248/1999, a certificare il merito creditizio dei soggetti beneficiari finali;

c) alle richieste relative alle operazioni finanziarie:

non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;

il cui importo (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non supera il 20% del fatturato del soggetto beneficiario finale relativo all'ultimo bilancio approvato;

relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 1 di cui ai criteri di valutazione economico-finanziaria contenuti nelle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/1999.

Qualora Mediocredito Centrale nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

Le richieste decadono d'ufficio qualora i suddetti dati integrativi, non arrivino a Mediocredito Centrale entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta.

Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta, telex, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti e, in caso di garanzia diretta, anche ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del comitato.

La ammissione all'intervento del Fondo è deliberata dal comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.

Mediocredito Centrale comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Mediocredito Centrale comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

La garanzia del Fondo è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

C) Erogazione dei finanziamenti, con durata superiore a diciotto mesi, ammessi all'intervento del fondo.

Almeno il 25% dell'ammontare del finanziamento ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro dodici mesi dalla data della delibera del comitato di ammissione all'intervento del Fondo. Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, è da considerare perentorio. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del comitato a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.

Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Mediocredito Centrale:

a) dichiarazione attestante la valuta dell'erogazione e l'importo erogato;

b) copia del piano di ammortamento.

Per le operazioni di locazione finanziaria, entro i tre mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far arrivare a Mediocredito Centrale:

a) dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA;

b) piano dei canoni di locazione finanziaria con le relative scadenze.

Tali termini, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono da considerare perentori.

La garanzia del Fondo ha effetto dalla data della sua concessione da parte del comitato o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia, ovvero nel caso di locazione finanziaria dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della garanzia.

D) Acquisizione delle partecipazioni ammesse all'intervento del Fondo.

Almeno il 25% dell'ammontare della partecipazione ammesso all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro dodici mesi dalla data della delibera del comitato di ammissione all'intervento del fondo. Entro i tre mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Mediocredito Centrale una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito. Tali termini, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono da considerare perentori.

Il termine per l'acquisizione può essere prorogato, su delibera del comitato, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del comitato a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

E) Attivazione del fondo.

La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare a Mediocredito Centrale entro tre mesi dall'avvio delle procedure stesse. Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del fondo, è da considerare perentorio.

Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta.

La liquidazione dell'acconto è deliberata dal comitato nei limiti dell'esistenza di disponibilità del Fondo.

La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a Mediocredito Centrale entro tre mesi:

a) dall'esito delle procedure di recupero del credito o dalla data di dismissione delle partecipazioni, in caso di garanzia diretta;

b) dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, in caso di controgaranzia.

Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, è da considerare perentorio.

In caso di garanzia diretta, la somma a conguaglio, a favore o a carico del Fondo, è corrisposta previa verifica di Mediocredito Centrale della perdita definitiva a carico dei soggetti richiedenti. La perdita liquidabile è determinata nel modo seguente:

1. importo massimo liquidabile: si rileva l'importo massimo liquidabile secondo quanto deliberato dal comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo;

2. ammontare dell'esposizione: con riferimento alla data di avvio delle procedure di recupero del credito si rileva l'esposizione del soggetto richiedente per:

rate di capitale e interessi, calcolati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento, scadute e non pagate;

interessi di mora contrattualmente previsti, calcolati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento, dalla data dell'inadempimento alla data di avvio delle procedure di recupero del credito;

residua quota di capitale a scadere;

3. interessi a carico del Fondo: sull'ammontare dell'esposizione di cui al punto 2 - al netto, a scalare, dell'acconto e dei recuperi di cui al punto 4 - il fondo riconosce interessi dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito fino alla data di conclusione delle procedure stesse ovvero fino alla data della delibera del comitato di irrecuperabilità del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo è il tasso di riferimento in vigore alla data di avvio delle procedure di recupero del credito;

4. recuperi: dall'ammontare dell'esposizione sono dedotte le somme a ogni titolo recuperate;

5. spese: all'ammontare dell'esposizione sono aggiunte le spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali, purché adeguatamente documentate;

6. ammontare della perdita liquidabile: nei limiti dell'importo massimo liquidabile di cui al punto 1, la perdita è liquidabile per un importo non superiore alla percentuale di copertura - deliberata dal

comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo - della perdita definitiva non coperta dai recuperi di cui al punto 4, diminuito dell'eventuale acconto;

7. conguaglio a favore del fondo: nel caso di conguaglio a favore del Fondo i soggetti richiedenti sono tenuti a restituire al Fondo, entro un mese dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale, l'eccedenza liquidata in acconto maggiorata degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto, pari al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione dell'acconto medesimo. In caso di ritardato pagamento di detta eccedenza, sul relativo ammontare sono dovuti interessi di mora pari al tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto aumentato del 10%.

La garanzia del Fondo è inefficace qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In tal caso l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al Fondo maggiorato dell'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto.

La liquidazione della perdita è deliberata dal comitato nei limiti dell'esistenza di disponibilità del Fondo.

In caso di controgaranzia si applicano, per la liquidazione della perdita, le procedure di cui all'art. 3 del decreto n. 248/1999.

01A6737

DECRETO 31 maggio 2001.

Rinnovo del comitato tecnico-scientifico costituito a supporto dell'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *a)* che prevede che la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese provveda alla valutazione degli effetti sull'apparato produttivo e distributivo degli interventi di agevolazioni alle imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante norme sugli interventi urgenti per l'economia;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concernente disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, con il quale è stato istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di indirizzo, a supporto dell'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998 con il quale il citato comitato è stato integrato con un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

Considerato che occorre procedere al rinnovo di tale comitato, che dura in carica due anni, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 1997;

Ritenuto necessario integrare detto comitato con un rappresentante del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e un rappresentante del Ministero dell'università e ricerca scientifica, nonché con un rappresentante, rispettivamente, della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Decreta:

Articolo unico

È rinnovato per due anni, a decorrere dalla data del presente decreto, il comitato tecnico-scientifico a supporto dell'attività di valutazione degli interventi agevolativi, costituito come segue:

Banca d'Italia: dott. Salvatore Chiri

Istituto nazionale di statistica: dott. Roberto Monducci;

Istituto Guglielmo Tagliacame: dott. Giuseppe Capuano;

Mediocredito Centrale: dott. Carlo Felicioni;

Associazione Bancaria Italiana: dott. Mario Cataldo;

Istituto per la promozione industriale: dott. Enrico Ronconi;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: dott. Nicola Masi;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica: dott. Fabrizio Cobis;

Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie: ing. Vincenzo Correggia;

Direzione generale sviluppo produttivo competitività: dott. Raffaele De Giulio;

Direzione generale commercio, assicurazioni e servizi: dott.ssa Elisabetta Ceraso;

Il comitato è presieduto dal dott. Carlo Sappino direttore generale per il coordinamento egli incentivi alle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A6738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 2001.

Revoca del decreto direttoriale n. 29119 del 15 novembre 2000 relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, unità di Arezzo, Firenze, Lucca e Roma. (Decreto n. 29790).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 11 luglio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.T.E. — codice ISTAT 45340 — intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 29 giugno 2000 al 27 dicembre 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 29119 del 15 novembre 2000 con il quale è stato concesso il trattamento di cui trattasi per il periodo 29 giugno 2000-27 dicembre 2000;

Visto il verbale siglato in data 24 novembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato il ricorso alla CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, a decorrere dal 27 novembre 2000 anche per le unità di Firenze, Arezzo, Lucca e Roma, con conseguente interruzione del ricorso alla CIGS ai sensi della legge n. 176/1998;

Vista la nota inviata dall'azienda in data 1° febbraio 2001 con la quale la società richiede l'interruzione del trattamento di cui alla legge n. 176/1998, alla data del 26 novembre 2000;

Ritenuto pertanto di limitare la concessione del suddetto trattamento per il periodo dal 29 giugno 2000 al 26 novembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato, limitatamente al periodo 27 novembre 2000-27 dicembre 2000, il decreto direttoriale n. 29119 del 15 novembre 2000, emesso ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di 70 lavoratori dipendenti dalla C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici, sede legale in Firenze, unità di:

Arezzo, per un numero massimo di 10 unità lavorative;

Firenze, per un numero massimo di 25 unità lavorative;

Lucca, per un numero massimo di 15 unità lavorative;

Roma, per un numero massimo di 20 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340 - numero matricola INPS: 3001730600.02.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6389

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. F.E.R.V.E.T., unità di Castelfranco Veneto e uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 29798).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede la concessione di una proroga del programma per crisi aziendale, di durata non superiore a 6 mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, qualora siano riscontrabili difficoltà di ordine temporale nella realizzazione dello stesso o difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il C.I.P.I.;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che hanno attribuito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1977, n. 135, che ha limitato la competenza del comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente alle istanze di approvazione dei programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 1-*sexties* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, n. 16097, relativo all'approvazione del programma per crisi aziendale della S.p.a. F.E.R.V.E.T. con sede in Bergamo per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 agosto 1994;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1994 e successivi, con i quali è stato concesso il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti della predetta società per il sopracitato periodo;

Vista l'istanza di proroga del predetto programma presentata dalla citata società, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994, presentata ai sensi del citato art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, n. 21542, con il quale il Ministro del lavoro, conformandosi al parere espresso dal comitato tecnico di cui alla citata legge n. 41/1986, nella seduta del 17 aprile 1996, ha respinto la predetta istanza di proroga;

Visto il ricorso al T.A.R. Lazio - sezione terza-*bis*, proposto dalla predetta F.E.R.V.E.T. avverso il suddetto provvedimento di reiezione;

Vista la sentenza n. 8238/00 con la quale il T.A.R. Lazio, in accoglimento del ricorso sopra indicato, ha annullato il provvedimento impugnato «perché viziato da violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione».

Vista la nota del 5 dicembre 2000, con la quale è stata richiesta all'Avvocatura generale dello Stato impugnativa innanzi al Consiglio di Stato della citata sentenza del T.A.R. Lazio - sezione terza-*bis*, n. 8238/00;

Vista l'ordinanza n. 1516/2001 del registro ord., resa dal Consiglio di Stato - sezione sesta, nel ricorso in appello proposto dal Ministero del lavoro, iscritto al n. 1460/2001 del registro generale, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della predetta sentenza n. 8238 del 2000 - T.A.R. per il Lazio, sezione III-*bis*.

Visto che la predetta ordinanza n. 1516/2001 ha accolto in parte l'istanza di sospensione proposta dal Ministero del lavoro, nel senso che il pagamento delle somme a titolo di trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti da F.E.R.V.E.T. S.p.a., per il sopracitato periodo, potrà avere luogo solo previa presentazione, da parte della società, di una idonea fideiussione a prima richiesta, proveniente da un istituto bancario;

Decreta:

Art. 1.

In ottemperanza alla decisione del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-*bis*, n. 8238 del 2000, è approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, la proroga del programma per crisi aziendale, presentata da F.E.R.V.E.T. S.p.a., con sede in Bergamo, per le unità di Castelfranco Veneto (Treviso), e uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.

Art. 2.

L'approvazione della proroga del piano per crisi aziendale disposta con il presente decreto, e la conseguente concessione del trattamento di integrazione salariale, disposta con successivo decreto, adottato dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale, nei termini posti dall'ordinanza n. 1516/2001 del Consiglio di Stato, richiamata in preambolo, saranno revocate qualora l'appello proposto avverso la citata sentenza n. 8238 del 2000 - T.A.R. per il Lazio, sezione III-*bis,* dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione resistente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6390

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Carlo Girmi, unità di stabilimenti e uffici di Verbania. (Decreto n. 29799).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dall'11 settembre 2000 all'8 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Girmi;

Visto che in data 24 gennaio 2001 la Girmi S.p.a. è stata acquisita da una nuova società;

Considerato che nella fase della trattativa che ha preceduto l'acquisizione della Girmi, la vecchia compagine societaria ha portato avanti il piano di risanamento fino alla data dell'effettivo passaggio di proprietà dell'azienda, avvenuto il 24 gennaio del 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, limitatamente al periodo 11 settembre 2000/23 gennaio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 settembre 2000 al 23 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Girmi, con sede in Milano, unità di stabilimenti e uffici di Verbania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6388

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Carlo Gavazzi Costruzioni, unità di Taranto. (Decreto n. 29800).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 233, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Carlo Gavazzi Costruzioni;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale per il suddetto periodo;

Visto il successivo decreto ministeriale n. 29552 del 12 febbraio 2001 con il quale non è stato approvato il secondo semestre del programma di crisi aziendale in quanto dalla documentazione istruttoria è risultato completamente disatteso il punto 1.4 della delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994, avendo la società, in data 26 ottobre 2000, avviato la procedura di mobilità per tutti i dipendenti;

Vista l'istanza di riesame avverso il suddetto provvedimento di reiezione avanzata dalla società di cui trattasi, nella quale risulta che la procedura di mobilità alla

fine del piano aziendale, ha riguardato una parte di lavoratori - 20 unità - ed il restante personale è stato riammesso al lavoro;

Viste le note del servizio ispettivo del lavoro di Taranto del 13 marzo 2000 e del 21 marzo 2001 con le quali è stato confermato il rientro occupazionale dichiarato dall'azienda nella propria istanza di riesame;

Ritenuto quindi, di dover approvare il programma di crisi aziendale per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Carlo Gavazzi Costruzioni, con sede in Crispiano (Taranto), unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6387

DECRETO 26 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MVO Group, unità di San Bernardo di Ivrea. (Decreto n. 29807).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. MVO Group, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MVO Group, con sede in Ivrea (Torino), unità di San Bernardo di Ivrea (Torino), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2001 con decorrenza 15 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6354

DECRETO 26 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, unità di Napoli. (Decreto n. 29808).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Mariano Campanile, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mariano Campanile, con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 2001 con decorrenza 12 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6353

DECRETO 26 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, unità di stabilimenti e uffici di Verbania. (Decreto n. 29809).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Girmi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Milano, unità di stabilimenti e uffici di Verbania, per un massimo di 82 unità lavorative per il periodo dall'11 settembre 2000 al 23 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 2000 con decorrenza 11 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6352

DECRETO 26 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calze Malerba S.p.a. ora DI-TEX S.p.a., unità di Castelnuovo Valsugana. (Decreto n. 29810).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Calze Malerba S.p.a. ora DI-TEX S.p.a, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calze Malerba S.p.a. ora DI-TEX S.p.a., con sede in Varese, unità di Castelnuovo Valsugana (Trento), per un massimo di 164 unità lavorative per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 28 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 2001 con decorrenza 29 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6351

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «LA.ET. Piccola società cooperativa a r.l.», in Bovolone e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 4 settembre 2000, nei confronti della società cooperativa «LA.ET. Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bovolone (Verona), n. 47841/98 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «LA.ET. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bovolone (Verona), come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile

e la dott.ssa Paola Pesci nata a Buttapietra (Verona) il 15 dicembre 1952, ivi domiciiata in via Bovolino n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6379

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I Maggio Centro Servizi Collettivi», in Rotonda e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega, in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 16 ottobre 2000, nei confronti della società cooperativa «I Maggio Centro Servizi Collettivi», con sede in Rotonda (Potenza), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I Maggio Centro Servizi Collettivi», con sede in Rotonda (Potenza), n. 571 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mario Lamensa, nato a San Donato di Ninea (Cosenza), il 7 luglio 1932 e domiciliato in Castrovillari (Cosenza), con studio in via degli Itali n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6556

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Corte del Caprimulgo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Sala Baganza e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 13 dicembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Corte del Caprimulgo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Sala Baganza (Parma), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Corte del Caprimulgo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Sala Baganza (Parma), n. 21850 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Alberto Malavasi, nato a Concordia sulla Secchia (Modena) il 24 febbraio 1950 ed ivi residente con studio in piazza della Repubblica n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6558

DECRETO 15 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Simpatia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in L'Aquila.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 12 dicembre 1997, con il quale la società cooperativa «Simpatia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Angelucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il dott. Carlo Angelucci, commissario liquidatore della società cooperativa «Simpatia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore l'avv. Salvatore Troianello, nato a Roma il 21 aprile 1954, con studio in Roma, via Gregorio VII, n. 267.

Roma, 15 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6378

DECRETO 6 giugno 2001.

Ripartizione delle risorse per l'annualità 2000-2001 a carico del Fondo per l'occupazione legge n. 53/2000, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla ripartizione tra le regioni e province autonome della quota annua del Fondo per l'occupazione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto, dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53, dell'8 marzo 2000, si dispone, per le annualità 2000 e 2001, la destinazione della somma di lire 60 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9, della legge n. 236 del 1993.

3. I progetti di formazione di cui sopra si riferiscono ai lavoratori occupati presso datori di lavoro privati. Tali progetti devono essere:

a) elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;

b) presentati direttamente dai singoli lavoratori.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome secondo la tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

2. Le regioni provvederanno a determinare, sulla base dell'evoluzione della contrattazione sulle forme di riduzione dell'orario, la ripartizione delle risorse da destinare alle finalità previste dall'art. 6, della legge n. 53/2000.

3. In merito alla tipologia di cui al punto *b)* art. 1, comma 3, del presente decreto le regioni e le province autonome possono eventualmente richiamare le procedure e gli strumenti attivati per la realizzazione di interventi sperimentali di formazione individuale di cui alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 37/98 del 19 marzo 1998, n. 139/98 del 22 dicembre 1998 e n. 30/2000 del 23 maggio 2000, recanti «Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3-*bis* della legge n. 236/1993, per interventi di formazione continua».

Art. 3.

1. Le regioni provvedono a predisporre le procedure per l'utilizzo delle risorse assegnate entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento dandone comunicazione nei trenta giorni successivi al Ministero del lavoro. Decorso inutilmente tale termine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facoltà di procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento.

2. Allo scopo di monitorare l'andamento dei progetti di formazione finanziati, le regioni e le province autonome predisporranno un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento, secondo le linee guida elaborate dall'ISFOL.

3. I suddetti rapporti verranno esaminati dal «Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL che avrà la funzione di orientare e monitorare l'attuazione delle attività di cui all'art. 6, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000.

Roma, 6 giugno 2001

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MORESE

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

ALLEGATO AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 167/SEGR/2001

Regioni	%	Riparto legge n. 53/2000
Valle d'Aosta	0,67	400.000.000
Piemonte	9,10	5.457.324.000
Lombardia	19,08	11.447.684.000
Trento	1,50	902.036.000
Bolzano	1,31	784.436.000
Friuli Venezia Giulia	2,81	1.686.708.000
Veneto	10,07	6.044.960.000
Liguria	2,90	1.742.508.000
Emilia Romagna	10,58	6.348.796.000
Toscana	6,87	4.124.252.000
Umbria	1,69	1.013.872.000
Marche	3,05	1.830.708.000
Lazio	7,61	4.566.088.000
Abruzzo	1,93	1.156.672.000
Basilicata	1,56	933.836.000
Calabria	1,70	1.021.672.000
Campania	6,02	3.614.016.000
Molise	0,75	447.600.000
Puglia	4,55	2.728.780.000
Sardegna	2,60	1.562.508.000
Sicilia	3,64	2.185.544.000
Totale . . .	100,00	60.000.000.000

Le percentuali di riparto sono state ottenute ponderando i seguenti indicatori:

a) numero dei lavoratori dipendenti occupati nelle imprese;

b) numero delle imprese private con dipendenti;

c) parametro utilizzato per il riparto delle risorse per la formazione continua (FSE Ob. 4, legge n. 236/1993);

d) «Arrotondamento» a favore della regione Valle d'Aosta.

01A6742

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 aprile 2001.

Approvazione delle linee direttrici dell'attività promozionale 2002.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 1946, n. 12, concernente le «attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero»;

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» ed, in particolare, il suo art. 7;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, modificato con decreto ministeriale 3 marzo

2000, n. 88, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Stante l'esigenza di emanare — sentito il Comitato Consultivo I.C.E. — le linee di indirizzo dell'attività promozionale per il 2002;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee di indirizzo dell'attività promozionale per il 2002, riportate in allegato.

Dette linee di indirizzo sono trasmesse all'I.C.E., ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 68, perché sulla loro base l'Istituto elabori il piano delle attività promozionali da sottoporre all'approvazione della competente direzione generale del Ministero, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 61

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE PER L'ANNO 2002

1. PREMESSA.

1.1 - Le linee direttrici si propongono di fornire le indicazioni ritenute più efficaci, nell'arco temporale di riferimento, per raggiungere l'obiettivo finale dell'attività promozionale pubblica: l'aumento della presenza e delle quote italiane sui mercati esteri.

Con il presente documento si intendono, quindi, fornire orientamenti all'attività di promozione all'estero anche al fine di sollecitare gli operatori ad agire all'interno di una visione di sistema nazionale, come impostazione in grado di accrescere il valore aggiunto dei singoli interventi. In considerazione della pluralità degli enti ed organismi, infatti, è sempre più decisivo — ai fini dell'efficacia delle azioni — procedere condividendo un metodo di lavoro che, attraverso la concertazione, favorisca l'elaborazione di progetti integrati.

In coerenza con tale logica, il Ministero del commercio estero, nel rispetto delle autonomie e delle specificità dei ruoli di ciascun soggetto, ed alla luce delle esperienze maturate negli anni più recenti, si propone, pertanto, di intensificare la propria azione per:

a) ricercare un maggiore coordinamento delle attività di promozione svolte dai diversi soggetti operanti nel commercio estero;

b) perseguire la massima diffusione delle informazioni, anche attraverso l'integrazione dei sistemi informativi, predisposti dai diversi organismi (ICE, Unioncamere, associazioni di categoria, ecc.);

c) incentivare la promozione di prodotti e servizi italiani, facendo leva sugli aspetti attinenti la flessibilità, l'innovazione, la tipicità e la qualità. Fattori che diventano sempre più imprescindibili, anche in conseguenza dell'entrata in circolazione dell'euro a partire dal 1° gennaio 2002, che accentuerà la competizione tra i Paesi aderenti all'UME.

2. PROSPETTIVE CONGIUNTURALI.

La variabile fondamentale suscettibile di condizionare l'evoluzione dell'economia mondiale nel 2001 e negli anni successivi è costituita dall'andamento del ciclo americano, e ciò non soltanto perché il PIL USA rappresenta il 36% del PIL mondiale (segue l'UE con il 32%), ma anche perché le previsioni su quella economia oscillano tra una rapida ripresa e una vera e propria recessione.

L'espansione economica USA, protrattasi per circa nove anni, è giunta, infatti, nella seconda metà del 2000, al previsto rallentamento, che è però avvenuto in modo più brusco di quanto auspicato.

Una previsione abbastanza ottimistica situa attualmente il tasso di crescita USA per l'anno in corso attorno al 2%, quale media tra un primo semestre a bassa velocità e una seconda metà dell'anno in netta ripresa, premessa quindi per un ulteriore ciclo di sviluppo negli anni a venire.

Militano in favore dello scenario più favorevole gli spazi di manovra a disposizione della politica monetaria, che, per quanto si dimostrino sempre più ridotti in un contesto di elevata mobilità internazionale dei capitali, sono ritenuti da alcuni osservatori ancora piuttosto ampi.

Parallelamente, la flessibilità del lavoro e i guadagni di produttività che la c.d. «new economy» sembra portare con sé in modo perdurante, l'ampia manovrabilità delle politiche di bilancio, finalizzate sia alla creazione di quel risparmio privato che nel corso degli anni ha subito un vistoso deterioramento, sia a sostenere la produzione e gli investimenti delle imprese, sono altre variabili in grado di incidere positivamente sulla dinamica del PIL statunitense e su una maggiore competitività nei mercati internazionali, nei quali le imprese statunitensi hanno sofferto per il continuo apprezzamento del dollaro.

Nella direzione opposta spingono, invece, sia timori di un andamento recessivo, che potrebbe anche sfociare in una stagnazione modello anni '70, sia quegli stessi fattori che hanno accompagnato e in parte reso possibile l'eccezionale ciclo espansivo.

Tali fattori si possono individuare, da un lato, nella lievitazione dei valori azionari, che malgrado i ridimensionamenti subiti negli ultimi tempi fanno tuttora registrare un rapporto price/earning storicamente elevato, che ha determinato — attraverso l'effetto ricchezza — una riduzione del risparmio privato, giunto a valori negativi senza precedenti; dall'altro, nell'eccezionale deficit commerciale, che, finanziato dall'afflusso di capitali, ha a sua volta reso possibile soddisfare l'eccesso di domanda da consumi e da investimenti, in presenza di un dollaro che anziché svalutarsi si è rafforzato.

È chiaro, quindi, che gli elementi segnalati recano in se stessi un elevato potenziale di rischio capace, in un momento di difficoltà, di capovolgerne il segno, trasformandoli da acceleratori dello sviluppo in altrettanti fattori di crisi.

L'area più indipendente dall'andamento dell'economia USA è rappresentata, dal punto di vista commerciale, dall'UE, tenuto conto che la zona Euro esporta in America meno del 2% del suo PIL. Tuttavia, effetti potranno verificarsi nell'area EURO a causa delle perdite dei risparmiatori comunitari che (a riprova dell'elevata integrazione dei mercati internazionali dei capitali) hanno investito sul mercato azionario americano, nonché delle conseguenze della recessione USA sui mercati asiatici che potrebbe ridurre la propensione all'importazione di questi paesi a danno delle esportazioni comunitarie.

Ciononostante una crescita superiore al 2% potrebbe verificarsi nei Paesi dell'area Euro validamente supportata dai vantaggi di medio periodo apportati dall'introduzione fisica dell'Euro dal 1° gennaio 2002, in termini di riduzione dei costi di transazione, di costo del capitale di rischio e di maggiore efficienza dei mercati finanziari (che

potrà consentire alle imprese italiane un più facile accesso agli stessi per il reperimento sia di capitale di rischio sia di capitale di credito). Questi fattori, infatti, potrebbero favorire una maggiore crescita ed un aumento dell'interscambio nel mercato interno comunitario.

Secondo molti commentatori, viceversa, le molteplici rigidità dei mercati comunitari avrebbero finora impedito la traduzione in termini di guadagni diffusi di produttività dei benefici della new economy. Il problema è costituito, per i Paesi europei, dall'incapacità finora dimostrata di cambiare passo, per adeguarlo nella fase ascendente del ciclo, a quello dell'America. Un'ulteriore spinta verso le riforme strutturali potrà derivare, peraltro, anche dal menzionato avvio della moneta unica che imporrà ai Paesi caratterizzati da maggiori rigidità nei mercati, rinnovati sforzi per fronteggiare la competizione con gli altri Paesi aderenti all'Unione Monetaria. Di conseguenza, nel momento in cui gli ostacoli strutturali fossero rimossi o aggirati, l'aumento di velocità dei nostri sistemi potrebbe anche giovarsi del potenziale di recupero accumulatosi negli ultimi anni.

Sempre sotto il profilo commerciale, le aree invece più esposte alla congiuntura USA sono l'Asia (7,2% del nostro export) e l'America Latina (2,7%).

Per il Giappone, il cui sviluppo è storicamente trainato dall'export e segnatamente dalle esportazioni negli Stati Uniti, una flessione della domanda americana andrebbe ad aggiungersi alla debolezza della domanda interna che le misure pure eccezionali di politica monetaria (tassi nominali vicini allo zero) e di bilancio (ripetuti disavanzi che hanno prodotto il maggiore debito pubblico mondiale) non sono finora riuscite a curare.

Per il resto dell'Asia e in particolare per i membri dell'ASEAN, il rischio USA si somma a quello Giappone, in quanto i due Paesi sono i maggiori mercati di sbocco delle produzioni del Sud Est asiatico.

Se si prescinde dalle ripercussioni negative di una eventuale forte caduta della domanda USA, specie nel settore della elettronica, detti Paesi dovrebbero continuare a riprendersi dalla crisi finanziaria degli anni 1997-1998, facendo registrare tassi di sviluppo mediamente attorno al 6%.

Un Paese che appare più al riparo delle ripercussioni di una eventuale flessione americana è la Cina, in ragione della dimensione continentale della sua economia e del previsto afflusso di investimenti, mentre preoccupazioni desta l'andamento dello yen per gli effetti sulla moneta cinese di un'eventuale svalutazione rispetto al dollaro.

L'eccezionale crescita che ormai da venti anni caratterizza questo Paese dovrebbe quindi continuare nel 2001 (obiettivo del governo +7,5%) e oltre.

Stretto è anche il rapporto degli USA con l'America Latina sia da un punto di vista commerciale che finanziario.

Le economie della regione sono afflitte infatti da una cronica scarsità del risparmio interno e restano quindi esposte ai movimenti che può determinare nel mercato dei capitali una situazione di crisi.

Per il Brasile si attende quest'anno una crescita di circa il 4% e del 2,5% per l'Argentina, che ha chiuso il 2000 con una flessione del PIL dello 0,2%. L'Argentina, che segue da tempo una rigida politica di controllo dell'inflazione, nonostante la recente proposta di ancorare la propria moneta oltre che al dollaro anche all'euro, potrebbe risentire molto di un indebolimento dell'economia americana.

Tra le aree meno direttamente collegate alla congiuntura USA, la più importante per le nostre esportazioni (8%), è quella dei Paesi in transizione.

Relativamente alle economie dell'Europa Centro Orientale è prevista per il 2001 una crescita media all'incirca pari a quella verificatasi nel 2000 che ha fatto registrare un tasso del 4%. Un fattore di stimolo dovrebbe essere costituito dalle esportazioni verso l'UE.

Un fattore di rischio è dato invece dalle perduranti difficoltà della maggioranza di questi Paesi sul lato del deficit di bilancio e delle partite correnti.

Più complessa, soprattutto per motivi che attengono all'evoluzione istituzionale, è ogni previsione che riguarda la Russia, cui viene accreditato dopo un brillante 2000 (6-7% di crescita) un buon 2001 (4%).

Per ora l'economia russa resta peraltro pesantemente condizionata dal prezzo del petrolio che potrebbe ridursi a causa di una decelerazione della domanda mondiale.

Le linee direttrici, pur tenendo conto dei dati previsionali indicati, sono elaborate sulla base di scelte strategiche il cui orizzonte travalica gli aspetti contingenti.

3. Linee generali di indirizzo.

3.1 - I soggetti pubblici e privati, ai quali è destinato il presente documento, sono esortati, per affrontare più efficacemente il mercato globale, a condividere una strategia di sistema-Paese definita sulla base delle necessità delle imprese con l'obiettivo di favorire un organico sviluppo di progetti di internazionalizzazione.

Il coinvolgimento di più soggetti all'interno di una stessa strategia dovrà favorire la funzionalità del sostegno all'internazionalizzazione delle PMI italiane, impostato in modo più completo, tale da ricomprendere anche gli altri aspetti *pre* o *post-vendita* (formazione, studi di fattibilità, assistenza tecnica, ecc.) decisivi per dare competitività ai prodotti e servizi italiani.

A questa logica rispondono gli Accordi di programma con le regioni, gli Accordi di settore con le Associazioni, le altre intese, concluse o in via di conclusione a livello centrale, con il sistema camerale, con il sistema fieristico e con gli istituti universitari e di formazione. Tali accordi ed intese rappresentano i principali strumenti di attuazione delle funzioni politiche di indirizzo e di coordinamento del Ministero. Con essi si cerca di canalizzare le singole iniziative su progetti che si inseriscano organicamente nel disegno di promozione nazionale, da realizzare, in primo luogo, attraverso l'Istituto del commercio estero, cui la legge n. 68/1997 ha affidato il compito di elaborare il Programma promozionale pubblico.

Tale approccio è oggi rafforzato dalle possibilità di coordinamento a livello locale realizzabili grazie alla costituzione degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione, la cui importanza è stata ribadita dal recente *decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001 per la semplificazione del procedimento per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive.* Le azioni promozionali, inoltre, devono tener conto della politica assicurativa della SACE e della possibilità di sostegno finanziario della Simest e della Finest, al fine di dare effettività all'auspicato approccio sistemico.

3.2 - Affinché il sistema di interconnessioni prefigurato produca effetti positivi è necessario che la programmazione:

preveda interventi di internazionalizzazione costruiti «a misura» di target specifici di imprese e centrati su attività di formazione, di informazione, di assistenza sui mercati esteri;

sia volta a favorire azioni di *scouting* di imprese sia con riferimento alle potenzialità di *export* sia con riferimento alle possibili forme di *partnership* con gli operatori stranieri.

In una tale visione, occorre sviluppare la promozione volta a favorire:

i rapporti con la distribuzione locale (anche attraverso iniziative di aggregazione dell'offerta nazionale);

l'utilizzo del commercio elettronico;

l'assistenza nella fase post vendita, nonché il radicamento nei Paesi di interesse.

3.3 - Mercati di intervento.

In relazione al contesto economico-politico internazionale, per il 2002, si ritengono strategiche le seguenti aree:

a) Paesi dell'Europa centro-orientale e balcanici: oltreché per la loro valenza di mercati di sbocco sia dei beni di maggior consumo (alimentari, tessile-abbigliamento-calzature, arredamento, ecc.) sia dei beni strumentali, questi Paesi vanno considerati in funzione delle grandi possibilità di collaborazione produttiva e tecnica, essenziale nell'attuale fase di ricostruzione e transizione. A tale scopo è utile avvalersi degli interventi di sostegno attivabili sia a livello internazionale sia a livello nazionale, quest'ultimo potenziato dalla recente legge 21 marzo 2001, n. 84, che va ad integrare la legge n. 212/1992 e gli altri strumenti di sostegno all'internazionalizzazione.

In quest'area, l'attenzione andrà rivolta, in particolare, ad azioni - complementari con quelle degli organismi internazionali — nei settori delle infrastrutture e dell'ambiente.

Nei riguardi dei Paesi candidati all'adesione UE (*in primis*, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Polonia e Slovenia, ma anche Lettonia, Lituania, Slovacchia, Romania e Bulgaria) è opportuno favorire il rafforzamento dei loro legami con l'Italia in termini di collaborazione economica, soprattutto fra le PMI.

Inoltre, un impulso specifico va riservato all'attività di formazione manageriale e tecnica per portare, a livelli qualitativi europei, le professionalità locali necessarie per svolgere attività di *marketing*, di gestione di insediamenti produttivi o commerciali, derivanti dagli investimenti esteri in tali mercati. Infine, occorre estendere l'informazione puntuale alle imprese circa le possibilità di accesso ai programmi comunitari SAPARD (*Special Accession Programme for Agricolture and Rural Development*) e CARDS e le opportunità di collaborazione nei settori legati alle forniture di beni strumentali;

b) Paesi della sponda sud del Mediterraneo: verso di essi l'Italia — proseguendo nelle intense azioni di cooperazione fra istituzioni pubbliche e private e nella creazione di *joint venture* — può svolgere un'efficace azione di supporto al processo di avanzamento dei sistemi produttivi locali, in vista della creazione di un'area integrata di scambio con i Paesi UE.

Oltre ai macchinari dei settori più tradizionali (tessile, calzature) i Paesi dell'area sono molto interessati a settori quali: la componentistica auto (Tunisia, Marocco), la catena del freddo (Marocco, Tunisia, Libia, Algeria, Egitto), i macchinari per imballaggio e per la lavorazione della plastica, infrastrutture e servizi della logistica. Non sono da sottovalutare, infine, le potenzialità di crescita dei comparti legati all'*Information & Communication Technology* in alcuni di questi Paesi (Tunisia, Egitto e Turchia).

Relativamente ad altre aree prioritarie, si ritiene di dover indicare:

Paesi dell'Europa Occidentale, dove, con riguardo ai settori ad alto contenuto tecnologico (aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.) occorre favorire in maniera più incisiva lo sviluppo di *partnership* delle PMI italiane.

Circa l'attività promozionale, nei settori tradizionali è opportuno continuare con eventi commerciali e di immagine di forte ricaduta mediatica, in considerazione del carattere «internazionale» di molti eventi, il cui impatto allargato copre un'area che rimane di importanza strategica per la collocazione dei nostri prodotti;

fra le economie avanzate, gli U.S.A., il Canada e il Giappone, dato che notoriamente le potenzialità delle rispettive domande superano gli andamenti congiunturali. In tali aree è, in particolare, opportuno favorire rapporti più stretti con i canali distributivi locali per radicarsi sul mercato e per raggiungere la provincia anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie;

la Russia, la Cina, il Brasile, l'India, in quanto rappresentano i grandi mercati emergenti, dalle enormi potenzialità, dove gli investimenti promozionali vanno realizzati nella prospettiva di consolidare il processo di ammodernamento dei rispettivi sistemi economico-sociali, con particolare riguardo ad aspetti legati alla produzione o legati agli scambi, quali quelli relativi all'ambiente, ai servizi logistici e ai servizi pubblici.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni su singoli Paesi che orienteranno l'azione dell'Amministrazione e dell'Istituto del commercio estero anche nei rapporti con le regioni, le Associazioni e gli altri Organismi, con cui sono state concluse intese bilaterali:

Stati Uniti.

Nonostante gli sforzi promozionali effettuati, le nostre quote di mercato rimangono uguali o registrano una diminuzione. Si ritiene, pertanto, opportuno sensibilizzare maggiormente le aziende italiane sul modo di fare *business* negli USA, attraverso corsi di formazione/informazione sul mercato, sulla scorta di precise analisi della domanda, articolate per settori e zone geografiche.

Occorrerà, inoltre, in particolare, accrescere, su un mercato altamente informatizzato, il numero di azioni promozionali alternative al tipo tradizionale, facendo ampio ricorso ad attività di promozione innovativa come l'utilizzo di video conferenze, la realizzazione di fiere virtuali, la diffusione dell'*e-commerce* e dei mercati elettronici a sostegno delle aziende già in grado di operare «*on line*».

Canada.

A seguito dell'intensificarsi dei rapporti istituzionali e bilaterali (suggellati da ultimo nel «Memorandum d'intesa sul commercio, gli investimenti e la cooperazione tra piccole e medie imprese» firmato il 27 marzo 2001), la promozione nel Paese dovrà tener conto degli interessi registrati a livello governativo per settori prioritari, quali: tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, sanità, automobili e componenti, agroalimentare, foreste/derivati del legno e arredo. Inoltre, nei contatti con le Autorità canadesi è emerso uno specifico interesse per la promozione degli investimenti nei due Paesi.

Le iniziative promozionali nel Paese devono tener conto della realtà locale caratterizzata da elevata informatizzazione, ed essere modulate sulle specificità delle diverse province canadesi, mirando — soprattutto — ad una maggiore conoscenza ed utilizzo della rete distributiva locale, punto di forza del sistema di vendita canadese.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza per le PMI italiane di disporre di adeguato materiale informativo sulla normativa commerciale, investimenti, ecc.

Giappone.

Oltre al consolidamento dei settori tradizionali (turismo, gastronomia, moda, arte), elevato risulta l'interesse per i comparti a contenuto tecnologico ed ambientale, importanti per il mercato giapponese, anche in funzione degli auspicati effetti delle misure di rilancio dell'economia.

Inoltre, in considerazione del graduale processo di privatizzazione del sistema industriale giapponese, dovrebbero essere incrementate opportunità di incontro tra PMI italiane e giapponesi, al fine di stabilire forme di collaborazione commerciale e produttiva.

Relativamente alle azioni da intraprendere, oltre alle tipologie più ricorrenti, è opportuno valutare le possibilità derivanti dai Campionati del mondo di calcio 2002 che si svolgeranno in Corea e Giappone, nonché gli opportuni seguiti della rassegna «Italia in Giappone 2001» ed in particolare in favore dei settori ad alta tecnologia.

Russia.

Le azioni di *promotion* devono avere prioritariamente l'obiettivo di favorire la collaborazione tra le PMI dei due Paesi, anche sulla base dei risultati scaturiti nelle riunioni del Comitato imprenditoriale italo-russo previsto dall'Accordo di amicizia e collaborazione bilaterale.

Occorre inoltre cogliere le possibilità indotte dalla realizzazione degli investimenti italiani nel Paese, nonché quelle attivabili grazie al ricorso alla finanza strutturata (*counter trade, buy back, project finance, B.O.T.*) operando in sinergia con la SACE. La necessità di raccordo tra i soggetti attivi nel campo della promozione è particolar-

mente avvertita in questo grande paese, anche alla luce degli accordi di collaborazione stipulati dalle regioni italiane con le controparti russe.

Cina.

Al momento, come confermato da un recente studio condotto congiuntamente da Ministero/ICE e Ministero degli affari esteri, non risultano sfruttate appieno le potenzialità del mercato cinese, che, pur con le cautele dovute alle specificità del Paese, presenta ottime prospettive di sviluppo, sia in termini di ripresa economica dopo la crisi del '97, sia in termini di apertura, connesse con l'accessione all'OMC.

I settori ritenuti prioritari dallo stesso Governo cinese sono le infrastrutture, l'ambiente, telecomunicazioni, energia, trasporti e servizi urbani, utenze pubbliche (reti distributive di gas, elettricità ed acqua). In questi ultimi, la Cina intende recuperare il forte divario rispetto allo sviluppo dell'industria, mentre un forte impulso è imposto dalle accelerazioni della economia cinese ai settori innovativi dell'alta tecnologia e della *new economy*.

L'attenzione ai settori va coniugata con l'attenzione verso lo sviluppo delle province periferiche dove il Governo cinese ha avviato un programma di facilitazioni per gli investimenti esteri.

Brasile.

Occorre guardare, in particolare, alle potenzialità degli Stati emergenti, quali il Paranà e il Rio Grande do Sul, nei quali, come emerso nel corso delle missioni e degli incontri istituzionali, sono da ritenere prioritari i seguenti settori: agroindustria, conciario, calzaturiero, arredo-mobili, metalmeccanico, elettronica, *Information & Communication Technology* e turismo.

India.

Anche in considerazione degli sforzi di liberalizzazione degli scambi da parte del Paese, l'attività promozionale può orientarsi su un ampio spettro di settori: agroindustriale (catena del freddo e *packaging*), infrastrutture (anche energia e telecomunicazioni) farmaceutico e biotecnologia, *information technology*, ambiente, industria delle pelli e calzature, marmi e granito, macchine per la gioielleria, subfornitura, macchinari, industria tessile, grafica e macchine agricole. Coerentemente, sono da ritenersi più efficaci le seguenti azioni: seminari tecnologici-workshop, missioni di operatori, sia in Italia che *in loco*.

Si forniscono inoltre ulteriori sintetiche indicazioni per i seguenti Paesi, alla luce delle informazioni acquisite in occasione delle missioni istituzionali svolte.

Messico.

Si conferma la necessità di ricorrere ad iniziative promozionali di base (fiere seminari, missioni) e in particolare attività di formazione (soprattutto per il settore della meccanica) con riferimento anche agli aspetti dell'assistenza post-vendita e della distribuzione.

È opportuno un maggiore coinvolgimento degli Enti Fiera italiani per un'attività di formazione locale, al fine dello sviluppo della recettività fieristica e convegnistica, legato anche all'attività turistica messicana in continua espansione.

Cuba.

Alla luce dell'accresciuto interesse delle nostre imprese per l'area, anche a seguito dei recenti contatti a livello governativo e dell'apertura dell'Ufficio ICE nell'isola di Cuba, è opportuno prevedere maggiori azioni promozionali nel campo della formazione per tecnici locali, nonché volte a fornire assistenza alle imprese italiane interessate a forme di collaborazione commerciale/industriale, con l'isola caraibica.

In generale per quanto riguarda l'America Latina si evidenzia l'esigenza di un coordinamento delle iniziative in «ottica Mercosur», mediante una preliminare analisi strategica congiunta da affidare agli Uffici ICE locali, al fine di individuare progetti settoriali per l'area.

Per l'Argentina è necessario estendere la *promotion* alle province emergenti; si distinguono come settori prioritari: macchine per l'imballaggio e la lavorazione dei prodotti alimentari; costruzioni e mobili; sviluppo turistico (concessioni per alberghi e centri convegni).

Per gli altri Paesi latino-americani i seguenti settori appaiono particolarmente interessanti:

turistico-alberghiero ed edilizia (Uruguay, Venezuela);

beni di consumo, tessile-conciario e agro-industria (Cile, Paraguay);

beni strumentali, lavorazione del legno, meccanica, telematica e attrezzature ufficio (Bolivia, Perù, Paraguay e Cile).

Altre repubbliche C.S.I.

La *promotion* verso quest'area dovrà essere adeguatamente preparata, fornendo preventivamente alle imprese un quadro esaustivo delle opportunità esistenti ed indicazioni pratiche di carattere normativo ed economico-finanziario attraverso iniziative che prevedano anche il coinvolgimento degli Organismi internazionali e nazionali preposti in materia (SACE, SIMEST, FINEST).

Africa.

Maggiore spazio andrebbe dato — tenendo conto della lontananza e della complessità del Paese — alle opportunità esistenti in Sud Africa, sia in termini di esportazioni che di investimenti, anche in virtù delle potenzialità di interscambio con gli altri Paesi dell'Africa australe.

Nuove possibilità potrebbero, inoltre, emergere in Eritrea a seguito della firma della pace con l'Etiopia. In particolare, l'avvio della ricostruzione del Paese e il favore con cui è vista l'imprenditoria italiana possono fornire opportunità nei settori agroindustriale ed alimentare, tessile, edilizio, meccanico e turistico.

Area asiatica.

I Paesi di quest'area presentano una situazione complessa perché, da una parte, avendo superato la crisi del '97-'98, si sono riaffacciati sulla scena internazionale con un'aggressività e una competitività ancora più accentuate, dall'altra, vivono ancora una condizione di instabilità economica e finanziaria dovuta, per molti di essi, a cause di natura politica.

Settore di interesse per tutta l'area asiatica è quello collegato al risanamento ambientale — dal trattamento delle acque a quello dei rifiuti — dove il nostro Paese ha notevoli potenzialità godendo di buone tecnologie.

Il ruolo pubblico è, inoltre, determinante in materia di formazione, sia a livello manageriale che tecnico, sempre più richiesta dai Paesi a maggiori potenzialità (India e Cina).

Vietnam.

L'approccio verso il Paese deve favorire forme di collaborazione commerciale e/o industriale con le aziende italiane.

Opportunità sono offerte dai seguenti settori: trasformazione agricola, agroindustriale, infrastrutture, trasporti, costruzioni, energia, chimico, cantieristica, comunicazioni, tessile, calzature, pesca, foreste, meccanica, turismo.

Iran.

Le relazioni con l'Italia si sono notevolmente intensificate, se pur condizionate dagli eventi politici, e l'interesse andrebbe rivolto principalmente ai seguenti settori: chimico/farmaceutico, infrastrutture, edilizia e tecnologia anti-sismica, automobilistico (componentistica auto), turismo, concerie e pellami, acciaio, energia, lavorazione della pietra e del marmo, ceramica e pellame, telecomunicazioni.

Emirati Arabi.

Oltre ai beni di consumo, sono interessanti i settori «parti di ricambio per automezzi» e «macchine movimento terra». Sono, inoltre, da tenere presente le opportunità offerte dal ruolo distributivo svolto da tali Paesi (Abu Dhabi) per tutta l'area.

Arabia Saudita.

I settori di interesse sono quelli delle infrastrutture, energia e telecomunicazioni, in relazione ai piani sauditi di ristrutturazione e privatizzazione.

Australia.

Sono di grande importanza i settori dell'alta tecnologia (industria della difesa, industria aerospaziale/elicotteristica avanzata, infrastrutture ed in particolare gasdotti, telecomunicazioni), dell'ambiente ed anche agroalimentare, che può rappresentare l'elemento di richiamo per interessare il mercato australiano ai prodotti italiani in genere, in considerazione della forte incidenza della comunità di origine italiana.

4. Direttive all'Istituto nazionale per il commercio estero.

4.1 - Operando all'interno del contesto delineato, l'Istituto nazionale per il commercio estero dovrà trasfondere, con ogni possibile coerenza, nel piano annuale delle attività promozionali per il 2002 la strategia attuata, come sottolineato, anche mediante accordi conclusi dal Ministero, ai quali partecipa l'Istituto stesso con una funzione di riferimento primario dell'attività promozionale pubblica.

Pertanto, il piano promozionale 2002 dovrà essere focalizzato sulla valorizzazione delle potenzialità ed opportunità offerte dai singoli mercati, individuando azioni specifiche in una visione coordinata di intervento pubblico, integrate con la programmazione promozionale delle regioni, delle Associazioni di categoria e del Sistema camerale, organismi con cui l'Istituto è invitato a rendere più incisivi i contatti necessari per la predisposizione del piano annuale di attività.

In linea generale, i progetti da sviluppare all'interno del piano terranno conto anche degli input emersi dal monitoraggio dell'attività promozionale (verifica dei risultati delle iniziative promozionali rispetto agli obiettivi prefissati) e dalle missioni nei singoli Paesi o dai contatti bilaterali avuti a livello governativo con le controparti estere.

La programmazione dell'attività promozionale, inoltre, non può prescindere dal nuovo contesto istituzionale, caratterizzato da un accorpamento dei Dicasteri che dovrebbe dare maggiore sinergia ed efficacia all'azione governativa di sostegno alle imprese.

In sintesi, occorre muoversi in una logica di sostegno fondata più sui «percorsi di internazionalizzazione» che sulla semplice esportazione, tenendo presenti le caratteristiche delle imprese e i loro diversi gradi di internazionalizzazione di partenza.

L'Istituto, quindi, nell'elaborazione del programma promozionale è chiamato a produrre uno specifico sforzo affinché la complessiva azione promozionale pubblica esprima una progettualità integrata, da attivare con tutte le leve a disposizione.

Di conseguenza, proseguendo nella impostazione consueta di progetti pluriennali per aree di intervento, il piano promozionale dovrà, in particolare:

1) recepire le indicazioni derivanti dal dialogo favorito dal Ministero, a livello centrale, con Unioncamere, Associazioni, Assocamere estero, Fiere, Banche, Università, nonché, a livello locale, con le regioni;

2) focalizzare il proprio ruolo in funzione delle esigenze connesse alla dimensione e al grado di internazionalizzazione delle nostre PMI;

3) far leva, in continuità con quanto già indicato lo scorso anno, su tipologie promozionali o modalità di realizzazione di tipo innovativo che dovranno caratterizzare almeno il 30% delle disponibilità finanziarie. In particolare, favorire, attraverso il SINCE, lo sviluppo di «mercati elettronici» intorno ai nostri settori più competitivi, avvalendosi di intermediari (*outsourcer*) specializzati nelle diverse aree.

L'interconnessione, non solo di informazioni e di sistemi informativi, ma anche di imprese, può rappresentare un valido modo per creare *partnership* interessanti. Le soluzioni di rete, come noto, possono costituire non solo mezzi di espansione del mercato, ma strumenti di cooperazione e di razionalizzazione del processo di internazionalizzazione, specie per le imprese minori, e misura efficace di miglioramento complessivo ottenibile con la compressione dei costi e l'adeguamento organizzativo.

In tale ottica, è necessario portare rapidamente a termine anche il progetto di inserimento del Ministero nell'INTRANET dell'ICE stessa, per ottimizzare lo scambio di informazione, e, in particolare, ottenere «on line» i dati e le variazioni del programma promozionale.

Parimenti, emerge l'esigenza di costruire, in collaborazione con il Ministero, un software per la gestione di accordi di programma, accordi di settore, accordi quadro con Unioncamere, Assocamere estero, Università, Fiere, che permetta di integrare le informazioni con quelle derivanti dal programma promozionale e di sintetizzarne le caratteristiche in termini di tipologia delle iniziative, settori, aree di destinazione, ecc.

Tale legame informatico consentirà di valorizzare più efficacemente lo stesso sistema informativo SINCE, anche nel quadro della costituzione degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione.

4.2 - Nel programma troveranno, spazio progetti settore/Paese contraddistinti da iniziative:

a) volte a favorire la collaborazione di tipo commerciale (con la Grande Distribuzione e con i tradizionali canali distributivi ovvero con accordi di *franchising*) e produttivo, nonché volte ad attrarre investimenti esteri in Italia;

b) di formazione, a beneficio sia di utenti nazionali, per far conoscere le migliori modalità di approccio nei mercati esteri, che stranieri, per formare manager o tecnici sulle caratteristiche della produzione nazionale. A questo riguardo l'accordo del Ministero con le Università volto a coniugare le attività di queste ultime con le esigenze operative delle imprese, costituirà il quadro di riferimento per favorire la focalizzazione dell'attività di formazione sull'internazionalizzazione;

c) educative al gusto di prodotti enogastronomici italiani di qualità, mirando alla valorizzazione della tipicità collegata alla tradizione e al territorio;

d) esplorative di nuovi mercati (o nicchie), anche in funzione di operazioni di import strategico di materie prime o di operazioni di *counter-trade*;

e) a sostegno di nuovi prodotti o servizi caratterizzati da elevato contenuto tecnologico;

f) in favore della promozione di imprese del settore dei servizi (bancari, assicurativi, logistici, fieristici, legati al tempo libero, al turismo, ecc.). In particolare, per quanto riguarda i servizi bancari, si auspica un'azione di sensibilizzazione di questo settore anche in virtù delle ricadute positive che l'internazionalizzazione di tali servizi finanziari può avere sulle potenzialità delle imprese italiane in generale. Per quanto riguarda i servizi logistici, possibili interventi potranno essere meglio individuati anche alla luce dei recenti Accordi di settore conclusi con gli organismi rappresentativi del comparto.

Infine, per quanto riguarda i servizi fieristici, alla luce delle intese bilaterali, in essere o future, l'Istituto è chiamato a fare una riflessione di più ampio respiro sulle potenzialità insite in tale settore, anche con riferimento alla «convegnistica» e al turismo, valorizzando una più stretta collaborazione con l'ENIT;

g) nell'ambito dei servizi pubblici (tutela ambientale, smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, produzione e distribuzione delle acque, ecc.).

Per quanto concerne i «grandi eventi», occorre valutare con estrema attenzione l'opportunità di organizzare iniziative di imma-

gine e di comunicazione e comunque sempre un rigoroso esame preventivo dei costi e dei benefici. In ogni caso, al fine di ottimizzare le rilevanti spese richieste da tali eventi, è necessario insistere, negli anni successivi, con iniziative che permettano di consolidare i risultati ottenuti. Specificamente, l'Istituto potrebbe passare in rassegna con le Associazioni di categoria le opportunità più interessanti da sfruttare sotto l'aspetto commerciale.

A tal proposito:

si ripropone un Evento speciale nel settore dell'agro-industria in Brasile, che permetta di focalizzare meglio l'attenzione degli operatori brasiliani sulla nostra offerta produttiva;

si segnala l'opportunità di organizzare iniziative specifiche di *follow up* dei «grandi eventi» tenuti in Cina, Argentina e in Polonia;

analogamente si deve considerare l'opportunità di dare seguito alla rassegna «Italia in Giappone 2001», assicurando un'adeguata continuità al sostegno dei settori coinvolti (moda, arredo, agroalimentare, ecc.) ed in particolare di quelli più innovativi (Salone della Tecnologia).

Parallelamente, si ritiene opportuna la presentazione in Italia, attraverso «country presentation» centrate su aree tematiche specifiche, delle realtà economiche di alcuni Paesi, quali i due Stati emergenti del Brasile, Paranà e Rio Grande do Sul, le Repubbliche C.S.I, i Paesi arabi dell'Area Asiatica. Si sottolinea anche in questo caso, l'importanza di prevedere azioni di *follow-up* (quali missioni di operatori).

Per quanto riguarda lo sviluppo dei flussi di investimenti diretti in entrata ed in uscita dal nostro Paese, si segnala, a titolo indicativo:

che — tenendo anche conto delle iniziative assunte al riguardo dalle regioni italiane — dovrebbe essere promossa la collaborazione industriale con le regioni (o con i soggetti) della Federazione russa che, anche alla luce di recenti studi sulle opportunità d'investimento in quell'area, risultano possedere maggiori potenzialità/capacità di attrazione degli investimenti combinate a bassi o medi fattori di rischio. Si fa riferimento prioritariamente alla regione e alla provincia di Mosca, alla Repubblica del Tatarstan, al territorio di Krasnodar e San Pietroburgo;

di proseguire, con maggiore incisività, per quanto riguarda gli USA nel Progetto Investimenti Italia, prevedendo la realizzazione di una mappatura di interlocutori locali vari ed affidabili (es: *merchant banks*, istituzioni finanziarie, agenzie di sviluppo, studi di consulenti locali, ecc.). Più in generale, per contribuire all'attrazione degli investimenti appare opportuno valorizzare i Nuclei creati *ad hoc* presso gli Uffici ICE all'estero anche in funzione dell'intesa ICE Sviluppo Italia siglata nel 2000.

Sul piano generale, nei Paesi ad economia in transizione l'attività di «formazione come promozione» dovrebbe essere privilegiata.

Inoltre, per quanto concerne i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, così come Siria, Giordania e Israele, appare opportuno proseguire nelle azioni già avviate confermando l'importanza dell'attività di formazione che comunque dovrà essere integrata con «missioni settoriali» di operatori in Italia e *in loco*, estese ad altri settori funzionali all'*export*, quali quello bancario e della logistica, al fine di creare una rete di riferimenti indispensabili allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia. Inoltre, in questi Paesi è necessario cogliere le domande di collaborazione nel campo degli scavi archeologici e del recupero urbano strumentale allo sviluppo del turismo anche culturale. Questo, a sua volta, può trovare un valido impulso nella creazione di *joint venture* tra *tour operator*.

Si ritiene necessario, infine, segnalare l'opportunità di prevedere l'assegnazione di risorse umane qualificate per gli uffici strategici dell'area balcanica, anche utilizzando i fondi messi a disposizione dalla legge 21 marzo 2001, n. 84, al fine di intervenire in modo più incisivo per fornire assistenza tecnica alle imprese e consulenza specializzata per l'accesso alle gare internazionali. Ciò in considerazione dei molteplici strumenti messi a disposizione dalla UE e dalle IFI (Patto di stabilità) per la ricostruzione e lo sviluppo dell'area, nonché della nuova apertura commerciale collegata agli Accordi di stabilizzazione e Associazione che l'UE sta negoziando con i predetti Paesi.

4.3 - All'interno del piano promozionale andranno poi sviluppati i «Progetti speciali» già avviati per i Sistemi moda-persona, casa-arredo, multi-mediale, secondo l'impostazione che ricollega gli interventi di natura straordinaria sul piano dell'immagine, della comunicazione, della formazione alle azioni previste per i settori interessati nel piano ordinario annuale.

Si ritiene in proposito opportuno estendere in modo più consistente il «progetto speciale moda» all'oreficeria, prevedendo azioni specifiche di comunicazione in favore del settore, nei Paesi che offrono maggiori prospettive di crescita dell'*export* italiano.

Ugualmente, il «progetto speciale casa-arredo» dovrà includere più incisivamente i prodotti del settore argentiero e le ceramiche italiane di maggiore qualità.

Un approccio analogo il piano promozionale dovrà riservare anche ai beni strumentali, con l'impostazione di un «progetto speciale macchine utensili».

Come noto, infatti, alla diffusione di una migliore conoscenza della qualità dei beni di consumo «made in Italy», è altrettanto importante affiancare la promozione delle «eccellenze» della produzione italiana di beni strumentali e di tecnologie, sia presso le economie avanzate (in particolare Stati Uniti e Canada) — dove si tratta di accrescere le quote di mercato già acquisite — sia nelle economie in transizione, dove gli investimenti promozionali sono decisivi per avviare nuovi rapporti commerciali e di collaborazione.

Il piano promozionale dovrà altresì destinare risorse adeguate alle produzioni agro-alimentari, che possono contare anche sulle azioni scaturenti dagli strumenti attivabili presso il Ministero a sostegno del settore. Le iniziative a favore del comparto dovranno essere espressione di una progettazione organica, ispirata ai contenuti delle «Linee guida per l'internazionalizzazione delle aziende e la promozione dei prodotti del settore agro-alimentare» adottate d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali il 15 febbraio 2000. In una tale visione dovranno prevedersi progetti co-finanziati con categorie ed organismi interessati e, in particolare, azioni di formazione d'intesa con scuole di cucina o la ristorazione italiana all'estero.

Un'attenzione, infine, va riservata alle possibilità offerte dalle *Business Community* italiane all'estero e dai Comitati degli italiani all'estero. Ad essi, in occasione degli eventi di immagine organizzati dall'Istituto nelle aree di forte immigrazione (Argentina, Brasile, Nord-America, Australia), potrebbe, ad esempio, essere riservato uno *stand* informativo.

5. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

5.1 - Sulla base delle indicazioni fornite l'Istituto vorrà definire un piano di attività ripartendo le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002 nel modo seguente:

40% delle risorse sarà destinato alla realizzazione di iniziative riconducibili ad una progettazione nazionale di base articolata per Paesi/settori;

30% delle risorse, sarà destinato alle iniziative 2002 dei progetti speciali indicati (sistema moda - sistema casa - sistema multimediale - sistema macchine utensili), nonché a sostegno della produzione agro-alimentare;

30% delle risorse sarà impiegato per il finanziamento dei progetti derivanti dagli accordi con le regioni (fino a lire 25 miliardi pari a 12.911.422 euro), dagli accordi di settore e dalle altre intese bilaterali (fino a lire 20 miliardi pari a 10.329.138 euro).

Con riferimento alle aree geografiche, il piano promozionale andrà strutturato orientando l'impiego delle risorse secondo le percentuali di seguito indicate, al netto del 30 % dello stanziamento da destinare agli accordi/intese bilaterali e di lire 6 miliardi (pari a 3.089.741 euro) a titolo di fondo di riserva per necessità che potranno sopravvenire nel corso dell'anno:

Europa occidentale 10%;

Europa centro-orientale e C.S.I. 13%:

Nord America-NAFTA 25%;

America centro-meridionale 9%;

Asia-Oceania 25%;

Medioriente, Mediterraneo, Africa 9%;

Italia-Mondo 9%.

La coerenza con le percentuali indicate sarà valutata tenendo conto della distribuzione sulle singole aree di intervento dell'impegno previsto alla voce «Italia-Mondo» nonché — nel corso di esecuzione del piano promozionale — dei contenuti progettuali in cui si articoleranno le intese annuali con le regioni, le Associazioni di categoria e gli altri organismi con cui il Ministero ha concluso accordi.

Nella realizzazione delle azioni promozionali che daranno contenuto al piano d'attività, si invita l'Istituto a dare la massima attenzione alla comunicazione, mirata e tempestiva, enfatizzando, quando è opportuno, gli aspetti caratterizzanti l'evento (ad esempio, l'interesse politico sottostante le country presentation).

Il piano di attività che l'Istituto predisporrà ed invierà al Ministero per l'approvazione sarà oggetto di incontri periodici concordati nel corso dell'anno, al fine di verificarne la corrispondenza con l'evolversi della congiuntura internazionale e delle aspettative delle imprese italiane.

Un più intenso dialogo con l'Amministrazione vigilante — nel rispetto dei reciproci ruoli — è auspicabile, in considerazione della rinnovata impostazione del piano di attività nei termini sopra indicati, coerente con una visione unitaria dell'intervento pubblico, nel quale trovano collocazione anche i diversi strumenti di sostegno all'internazionalizzazione gestiti direttamente o indirettamente dal Ministero.

01A6451

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 marzo 2001.

Modifiche contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le relazioni delle preliminari istruttorie tecnico economiche trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a.;

Tenuto conto del parere positivo formulato dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 13 febbraio 2001, di cui al punto 8 del resoconto sommario, in merito alle richieste di modifiche contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Articolo unico

Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

054493 Elsag Bailey Hartmann & Braun S.p.a., Genova - Sistema di sicurezza della terza generazione di elevata complessità e dedicato ad impianti industriali SAD 2000.

Rispetto a quanto deliberato in data 19 marzo 1997:

variazione titolarità: da Elsag Bailey Hartmann & Braun S.p.a. a ABB Energy Automation S.p.a. solo per la pratica n. 54741/346;

22477 Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. - ERI Sud S.p.a. in solido - Roma - Unità di interconnessione rete radio-infrastruttura terrestre per sistema radiomobile UMTS - (ALI).

Rispetto a quanto decretato in data 18 dicembre 2000:

variazione titolarità: da Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. in solido con Erisud S.p.a. a Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. in solido con Ericsson LAB Italy S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A6623

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993. Assegnazioni per l'anno 2001. (Deliberazione n. 29/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale, e in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare, l'art. 3 che sostituisce il comma 5 sopracitato;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Vista la propria delibera n. 155 del 21 dicembre 2000, con la quale è stata, fra l'altro, disposta, a valere sulle disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, un assegnazione, per l'anno 2001, di lire 30 miliardi (15,49 Meuro) a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato (punto 2 della delibera), finalizzata alla promozione di occupazione e di impresa ed al finanziamento del programma di attività dell'istituto per la promozione industriale (IPI);

Vista la richiesta del dipartimento del Tesoro n. 372576 del 29 gennaio 2001, per complessive lire 90,637 miliardi, concernente l'erogazione dei contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari ex art. 10 della legge n. 64/1986 (lire 61,586 miliardi) e il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate annuali degli interessi consolidati derivanti dalle anticipazioni da essa effettuate (lire 29,051 miliardi);

Vista la nota n. 119 del 22 febbraio 2001, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha richiesto, per il corrente anno, una prima assegnazione di lire 300 miliardi in termini di competenza e di lire 200 miliardi in termini di cassa, per le più immediate esigenze connesse al completamento delle opere ex Agensud ed al relativo contenzioso;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1621 del 1° marzo 2001, con la quale viene richiesta alla voce «Varie», per compensi al Commissario ad acta, nonché per le spese relative al comitato tecnico scientifico e alle commissioni di accertamento, una assegnazione di lire 239 milioni in termini di competenza e di lire 339 milioni in termini di cassa;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole n. 1490 del 13 dicembre 2000, con la quale sono state, fra l'altro, segnalate le occorrenze finanziarie per il completamento funzionale del progetto di «Ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo in agro di Cassino e Sant'Elia Fiumerapido», pari a complessive lire 39,860 miliardi suddivise in due stralci funzionali, dei quali il primo, di lire 21,318 miliardi, già finanziato ed assentito con il 3° Piano triennale *ex lege* n. 64/1986 (lire 3,194.998 miliardi già erogati e lire 18,123.002 da erogare) ed il secondo stralcio di lire 18,542 miliardi, da coprire con un finanziamento integrativo;

Vista la successiva richiesta del Ministero delle politiche agricole n. 0297 del 1° marzo 2001, relativa ai compensi del Commissario ad acta e dei consulenti giuridici per un importo complessivo di lire 320 milioni;

Visto il prospetto riepilogativo presentato dal Ministero del lavoro e previdenza sociale in data 1° marzo 2001, concernente fabbisogno complessivo residuo di L. 1.213.587.688.918 relativo ai contributi agricoli unificati (SCAU), articolato in L. 17.436.509.080 da versare a favore dell'INAIL ed in L. 1.196.151.179.838 da versare a favore dell'INPS;

Tenuto conto delle ulteriori esigenze avanzate dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, concernenti l'assegnazione definitiva di lire 212,144.7 miliardi a favore del servizio centrale per la programmazione negoziata per il finanziamento delle iniziative di cui all'intesa istituzionale di programma della regione Basilicata, Accordo di programma Val Basento, di cui alla delibera di questo Comitato n. 120 del 30 giugno 1999, nonché l'assegnazione di lire 125,573 miliardi richiesta dal competente Servizio dei fondi strutturali comunitari per la copertura finanziaria delle ordinanze relative alle regioni Puglia (Ord. PCM dell'8 novembre 1994) e Sicilia (Ord. Ministro degli interni n. 2974 del 19 novembre 1996):

Ritenuto di poter accogliere integralmente le predette richieste, ad eccezione di quelle presentate:

dal Ministero del lavoro, concernente i contributi agricoli unificati, richiesta che, tenuto conto delle limitate risorse disponibili, viene recepita parzialmente, per un importo di L. 317.436.509.080;

dal Ministero delle politiche agricole, concernente il completamento del citato impianto irriguo, che è accoglibile nel limite dell'importo di lire 18,123.002 miliardi (quota residua da erogare nell'ambito della predetta posta programmatica di lire 21,318 miliardi, a suo tempo imputata a carico della legge n. 64/1986);

Ritenuto pertanto di dover disporre un'assegnazione complessiva di L. 2.064.473.211.080 per l'anno 2001, a carico del Fondo ex art. 19 sopra citato;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 2001 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono disposte, per le finalità indicate in premessa, le seguenti assegnazioni per un importo complessivo di L. 2.064.473.211.080 (1.066,21 Meuro):

(lire)

Amministrazioni interessate	Assegnazioni 2001	Cassa
MINISTERO TESORO-BILANCIO		
Piani regionali di sviluppo e Az. Org. 6.3 (quota 2001 da trasferire alle Regioni meridionali)	1.000.000.000.000	150.000.000.000
Mutui ex art. 10 legge n. 64/1986	61.586.000.000	61.586.000.000
Cassa Depositi e Prestiti: ammortamento anticipazioni	29.051.000.000	29.051.000.000
Ordinanze Puglia e Sicilia (1)	125.573.000.000	
Intesa Basilicata (Accordo Val Basento)	212.144.700.000	
MINISTERO LAVORI PUBBLICI		
Opere di competenza	300.000.000.000	200.000.000.000
MINISTERO LAVORO		
Compensi SCAU (INPS)	300.000.000.000	150.000.000.000
Compensi SCAU (INAIL)	17.436.509.080	17.436.509.080
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE		
Impianto irriguo (Cassino e S. Elia Fiumerapido) (2)	18.123.002.000	
Compensi Commissario ad acta e consulenti	320.000.000	320.000.000
MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA		
Compensi Commissario ad acta, Comitato tecnico scientifico e Commissioni di accertamento	239.000.000	339.000000
TOTALE COMPLESSIVO	2.064.473.211.080 (Meuro 1.066,21)	608.732.509.080 (Meuro 314,38)

(1) L'assegnazione è relativa al finanziamento dell'ordinanza PCM dell'8 novembre 1994 relativa all'emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia (lire 118,435 miliardi) e dell'ordinanza del Ministro degli interni n. 2974 del 19 novembre 1996 relativa agli eventi alluvionali nella Provincia di Messina (lire 7,138 miliardi).

(2) Con altra delibera adottata in data odierna da questo Comitato, è disciplinata l'assegnazione richiesta dal Ministero delle politiche agricole per il completamento del progetto.

I competenti uffici del dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre le conseguenti variazioni di bilancio in conto residui, attuative della presente delibera.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 72

01A6547

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Legge n. 36/1994 in materia di risorse idriche. Finalizzazione e riparto di somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18 - Annualità 1999 e 2000. (Deliberazione n. 47/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, e visto, in particolare, l'art. 18 che, nel disporre maggiorazioni dei canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi con effetto dal 1° gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti così derivanti confluiscano in un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonché per il finanziamento di interventi mirati alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che, innovando la procedura prevista al comma 3 del richiamato art. 18 della legge n. 36/1994, dispone che le somme di cui al suddetto fondo speciale siano ripartite da questo Comitato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Visto l'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che al comma 4 prevede la predisposizione e l'attuazione, a cura dell'Autorità di ambito o — in caso che queste non siano operative — a cura delle province, di piani stralcio per l'adempimento degli obblighi comunitari in tema di fognatura e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2000), con la quale sono state ripartite le somme in argomento relative all'annualità 1998, con le finalizzazioni precisate nella delibera medesima;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2001), con la quale sono state dettate direttive per l'utilizzo delle risorse a finanziamento dei suddetti piani-stralcio;

Vista la nota n. 3147 del 21 marzo 2001, con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la proposta di riparto degli incrementi degli introiti relativi alle annualità 1999 e 2000, che quantifica in L. 53.058.714.917;

Preso atto che, con nota del 31 agosto 2000, la regione Piemonte aveva comunicato che in apposita riunione i rappresentanti delle dodici regioni e province autonome presenti avevano espresso all'unanimità parere favorevole al mantenimento per le annualità 1999 e 2000 dei criteri già utilizzati nelle precedenti ripartizioni;

Preso atto che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 21895 del 19 marzo 2001, viene disposta la riassegnazione di L. 53.058.714.000 all'unità previsionale di base 7.2.1.13 — Acquedotti e fognature — capitolo n. 8650 del proprio stato di previsione, al quale è iscritto il fondo istituito ai sensi dell'art. 18 della legge n. 36/1994, con uno scostamento di L. 917 rispetto all'importo di cui alla citata proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Preso atto che la regione Sardegna viene esclusa dalla ripartizione dell'importo di cui sopra in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, risulta già destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale;

Preso atto che, a quanto comunicato nella menzionata nota del Ministero dei lavori pubblici, alcune regioni non hanno ancora trasmesso i programmi per l'utilizzo delle risorse relative alle annualità precedenti e ripartite con i decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, 9 aprile 1999 e con la citata delibera n. 57/2000;

Preso atto che la III commissione CIPE «Infrastrutture», nella seduta del 29 marzo 2001, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di riparto;

Ritenuto di confermare per la ripartizione delle annulità 1999 e 2000 i medesimi criteri adottati per le annualità precedenti, attribuendo una quota fissa pari al quaranta per cento dello stanziamento diviso per il numero delle regioni e delle province autonome, mentre la restante parte, pari al sessanta per cento dello stanziamento stesso, è assegnata in proporzione alla provenienza territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione di acque pubbliche;

Delibera:

1. Riparto.

1.1 Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relative agli anni 1999 e 2000 sono ripartite fra le regioni e le province autonome in conformità all'allegata tabella, facente parte integrante della presente delibera. Gli importi complessivi assegnati alle singole regioni e province autonome sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dei lavori pubblici, sono stati arrotondati, per semplificazione contabile, alle centinaia di lire inferiori.

1.2 Le somme attribuite ai sensi della presente delibera vengono iscritte sull'U.P.B. 4.2.1.5, capitolo 7583, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Programmazione e finalizzazioni.

2.1 In linea generale sono confermate le disposizioni della citata delibera n. 57/2000 e qui di seguito riportate:

2.1.1 Gli importi di cui al punto 1 sono utilizzati, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attività e interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture destinate al ciclo integrato delle acque ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 36/1994, nonché per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, al completamento e gestione delle reti di monitoraggio, alla fruizione e gestione del patrimonio idrico, come sopra inteso, ed al riutilizzo in particolare ai fini agricoli, nonché alla tutela degli aspetti ambientali a detto patrimonio connessi.

2.1.2 Nella predisposizione ed attuazione dei programmi di cui sopra saranno adottate adeguate misure intese ad assicurare che l'attività di rilevazione delle infrastrutture destinate al ciclo integrato delle acque e le altre attività di cui al comma precedente si svolgano in piena sinergia con le analoghe attività demandate ad altri organismi competenti in materia ed in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate a carico di diverse fonti di copertura.

2.1.3 I programmi di cui al comma 2.1.1, debitamente approvati dal competente organo della regione o della provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'ambiente ed alle Autorità di bacino di appartenenza entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

2.2 Le regioni che presentino eccedenze di risorse rispetto alle esigenze connesse alla finalizzazione indicata ai punti precedenti, possono utilizzare le risorse di cui trattasi indipendentemente da tali specifiche finalizzazioni, ma con il vincolo di destinare le risorse stesse ad interventi comunque connessi al ciclo integrato delle acque, ivi compresi gli interventi dei piani stralcio previsti dall'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000.

Le regioni interessate forniranno comunicazioni in tale senso ai Ministeri ed autorità di cui al precedente punto 2.1.3.

Analoga disposizione si applica alle risorse relative alle annualità precedenti e non ancora utilizzate dalle suddette regioni per i programmi previsti dalla delibera n. 57/2000 e dai decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997 e 9 aprile 1999.

2.3 Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, ovvero delle comunicazioni di cui al punto 2.2, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui al punto 1.1.

2.4 Il Ministero dei lavori pubblici porta a conoscenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i provvedimenti o le comunicazioni di cui ai precedenti commi.

3. Relazione.

Il Ministero dei lavori pubblici riferirà annualmente a questo Comitato sui risultati conseguiti con le risorse ripartite a carico del fondo speciale di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994.

4. Disposizioni finali.

Nelle province di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 123

ALLEGATO

FONDO SPECIALE ART. 18 L. N. 36/1994

CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE (ANNI 1999 E 2000 - £. 53.058.714.000)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	CANONI DERIVAZIONI	% DI GETTITO	RIPARTO: QUOTA FISSA AL 40%	QUOTA RAPPORTATA AL GETTITO 60%	TOTALE	TOTALE ARROTONDATO
	A	B	C	D	E	F
PIEMONTE	25.325.100.237	14,08	1.061.174.298	4.482.400.237	5.543.574.535	5.543.574.500
VALLE D'AOSTA	2.015.199.115	1,12	1.061.174.298	356.554.564	1.417.728.862	1.417.728.800
LOMBARDIA	53.729.426.802	29,87	1.061.174.298	9.509.182.887	10.570.357.185	10.570.357.100
VENETO	17.290.496.694	9,61	1.061.174.298	3.059.365.503	4.120.539.801	4.120.539.800
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.774.121.685	2,65	1.061.174.298	843.633.568	1.904.807.866	1.904.807.800
LIGURIA	2.906.140.780	1,62	1.061.174.298	515.730.709	1.576.905.007	1.576.905.000
EMILIA-ROMAGNA	11.844.231.368	6,58	1.061.174.298	2.094.758.065	3.155.932.363	3.155.932.300
TOSCANA	5.823.153.447	3,24	1.061.174.298	1.031.461.418	2.092.635.716	2.092.635.700
UMBRIA	4.001.683.570	2,22	1.061.174.298	706.742.084	1.767.916.382	1.767.916.300
MARCHE	3.224.732.848	1,79	1.061.174.298	569.850.598	1.631.024.896	1.631.024.800
LAZIO	9.452.260.299	5,25	1.061.174.298	1.671.349.520	2.732.523.818	2.732.523.800
ABRUZZO	6.274.491.170	3,49	1.061.174.298	1.111.049.490	2.172.223.788	2.172.223.700
MOLISE	966.519.615	0,54	1.061.174.298	171.910.237	1.233.084.535	1.233.084.500
CAMPANIA	2.288.132.488	1,27	1.061.174.298	404.307.408	1.465.481.706	1.465.481.700
PUGLIA	167.089.200	0,09	1.061.174.298	28.651.706	1.089.826.004	1.089.826.000
BASILICATA	250.814.515	0,14	1.061.174.298	44.569.322	1.105.743.620	1.105.743.600
CALABRIA	2.051.638.674	1,14	1.061.174.298	362.921.610	1.424.095.908	1.424.095.900
SICILIA	1.564.041.954	0,87	1.061.174.298	276.966.493	1.338.140.791	1.338.140.700
SARDEGNA	0	0,00	0	0	0	0
BOLZANO (*)			1.061.174.298	2.296.911.769	3.358.086.067	3.358.086.000
TRENTO (*)	25.953.910.182	14,43	1.061.174.298	2.296.911.769	3.358.086.067	3.358.086.000
TOTALI	**179.903.184.643**	**100**	**21.223.485.960**	**31.835.228.957**	**53.058.714.917**	**53.058.714.000**
TOTALI IN EURO	**92.912.241**		**10.961.016**	**16.441.524**	**27.402.539**	**27.402.539**

(*) I dati della colonna A sono stati forniti aggregati per il Trentino Alto-Adige.

01A6554

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della Bayerische Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1871).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, che al suo art. 37, comma 4, prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante i «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, gli articoli 148 e seguenti concernenti le disposizioni applicabili al collegio sindacale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1992 con il quale la Bayerische Vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria della Bayerische Vita S.p.a. che ha approvato l'introduzione dell'art. 12-*bis* e le modifiche agli articoli 3 e 16 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi all'approvazione delle predette variazioni statutarie;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bayerische Vita S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 3: la società ha sede in Milano, via Pampuri n. 13;

art. 16: modalità di scelta e requisiti e cause di incompatibilità dei membri del collegio sindacale, e con l'introduzione *ex-novo* dell'articolo;

art. 12-*bis*: lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6450

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della SLP - Assicurazioni spese legali e peritali e rischi accessori - S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1874).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a., con sede in Torino, corso Matteotti 3-*bis;*

Viste le delibere assunte in data 19 gennaio e 27 aprile 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 8, 9 e 13 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

«art. 2 (Oggetto).

Ampliamento dell'oggetto sociale, in relazione all'esercizio dei rami assicurativi, con previsione *ex novo* del ramo assistenza;

art. 5 (Capitale sociale).

Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in Euro: 1.570.800 (in luogo del precedente importo di L. 1.016.400.000) diviso in n. 132.000 azioni da euro 11,90 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L. 2.025.092.916 a titolo gratuito, mediante utilizzo della riserva di rivalutazione ex legge n. 342/2000 e di parte della riserva straordinaria e contestuale conversione da lire in euro];

art. 8 (Poteri firma e rappresentanza).

Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità.

art. 9 (Riunioni del Consiglio di amministrazione).

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione: «L'avviso di convocazione ... deve essere inviato al domicilio dei Consiglieri e dei sindaci. La convocazione può essere effettuata:

a) con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

b) con telegramma da inviare almeno tre giorni prima della riunione;

c) per telefax o posta elettronica da inviare almeno due giorni prima della riunione» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'avviso di convocazione ... deve essere inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, al domicilio dei Consiglieri e dei sindaci. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma, spedito almeno tre giorni prima della riunione»);

art. 13 (Sindaci).

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del Presidente del collegio sindacale: criteri;

b) requisiti di professionalità dei membri del Collegio sindacale;

c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

d) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6746

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della Nuova Tirrena - Società per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni (in breve Nuova Tirrena S.p.a.), in Roma. (Provvedimento n. 1877).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate

alla Nuova Tirrena - Società per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni (in breve Nuova Tirrena S.p.a.), con sede in Roma, via Massimi n. 58, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 19 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nuova Tirrena S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 17 e 18 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nuova Tirrena - Società per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni (in breve Nuova Tirrena S.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 (Capitale sociale e azioni).

Nuova disciplina in materia di aumento del capitale sociale, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 19 aprile 2001:

a) aumento a pagamento del capitale sociale da euro 118.809.000 a euro 133.660.125, mediante emissione di n. 2.878.125 azioni, offerte in opzione ai soci nella proporzione di una azione ogni otto possedute, con sovrapprezzo pari al 100% del valore nominale di ciascuna azione;

b) attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare ulteriormente, in una o più volte, a pagamento il capitale sociale, entro il termine del 31 dicembre 2003, per un importo massimo di nominali 18.000.000 di euro, da offrire in opzione ai soci, determinando il godimento, la misura del sovrapprezzo delle nuove azioni, le modalità e le condizioni dell'aumento;

c) assegnazione dei predetti aumenti di capitale alla gestione delle assicurazioni danni.

art. 17 (Collegio sindacale).

Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. *a)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162;

b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

art. 18 (Bilancio sociale - utili).

Eliminazione dell'inciso «con il conto profitti e perdite» in materia di redazione del bilancio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6745

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA DI CONEGLIANO

DISPOSIZIONE 3 luglio 1998.

Regolamento concernente disposizioni d'attuazione degli articoli 2, 4, 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti nonché il diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE

Visti gli articoli 2, 4,22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, con cui il controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio, è demandato all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 novembre 1986, n. 20959, con cui l'Istituto sperimentale per la viticoltura è stato autorizzato a stipulare convenzioni con le amministrazioni regionali e provinciali a statuto ordinario e speciale per ottenere la disponibilità di personale tecnico specializzato per lo svolgimento delle attività di controllo sul rispettivo territorio;

(Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la viticoltura in data 3 luglio 1998 con la quale si approva il presente regolamento);

Dispone

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi relativi al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite di competenza dell'Istituto sperimentale per la viticoltura, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. Detti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nella allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto sperimentale per la viticoltura abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Per i procedimenti di iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda od istanza.

3. La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Istituto sperimentale per la viticoltura, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli utenti, e deve essere corredato della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o regolamento per l'adozione del provvedimento.

4. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande od istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

5. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni indicando le cause dell'irregolarità od incompletezza; in tali casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda perfezionata.

6. Restano salvi le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente agli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, nonché ai soggetti cui la partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui non vi siano specifiche esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Istituto sperimentale per la viticoltura.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al direttore del Servizio controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti od a adottare le necessarie misure, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di quindici giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2, in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 4.

Partecipazione al procedimento

1. Presso le sedi, centrale e periferiche, od uffici dell'Istituto sperimentale per la viticoltura sono rese note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro il termine previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 luglio 1970. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 5.

Termine finale del procedimento

I. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero nel caso di provvedimenti recettizi alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, nelle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano delegate ad amministrazioni diverse da quella dell'Istituto sperimentale per la viticoltura, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la congruità, per eccesso o difetto, dei tempi previsti nella tabella *A* allegata, nell'ambito del termine finale, per il

compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, l'Istituto sperimentale per la viticoltura provvede nella prescritta forma regolamentare alla variazione del termine.

3. Fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine, i termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera dall'obbligo di provvedere.

4. I procedimenti di modifica o di integrazione di provvedimenti già emanati devono concludersi nello stesso termine indicato per il procedimento principale. Le richieste relative a procedimenti di modifica od integrazione devono essere comunicati non oltre i trenta giorni precedenti il termine finale di cui alla tabella *A*.

Art. 6.

Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi ed enti appositi

1. Nei casi in cui l'Istituto sperimentale per la viticoltura abbia delegato ad altri enti ed amministrazioni diverse talune fasi endoprocedimentali per acquisire il parere tecnico, tale parere dovrà essere espresso entro il termine di centottanta giorni, dalla ricezione delle richieste di controllo degli utenti. Qualora gli enti e le amministrazioni delegati non siano in grado di risolvere la fase endoprocedimentale entro il termine sopra stabilito, dovranno comunicare i motivi ostativi alla direzione dell'unità organizzativa di cui alla tabella *A*, indicando l'ulteriore periodo necessario per portare a compimento la fase endoprocedimentale, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che comunque non può essere superiore a sessanta giorni. Il responsabile dell'unità organizzativa, preso atto della richiesta e ritenute valide le motivazioni portate, comunicherà agli interessati la proroga.

2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, l'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti diversi, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 7.

Unità organizzativa

1. Salva diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro provvedimento procedimentale, nonché di adozione del provvedimento finale è indicata nella allegata tabella *A*.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Il provvedimento di assegnazione deve essere fatto per iscritto, con l'espressa indicazione che avviene ai fini dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e recare le modalità, i termini, la data e la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio. La responsabilità del designato decorre dalla data di ricezione del provvedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Disciplina dell'esercizio del diritto d'accesso

1. L'accesso ai documenti amministrativi oggetto del procedimento di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite è regolato secondo quanto disposto dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. La richiesta di accesso deve essere redatta in forma scritta su carta libera secondo il prestampato di cui all'allegata tabella *B*.

3. I documenti oggetto del diritto d'accesso sono le richieste di controllo e certificazione. La loro visione è possibile presso le sedi, centrale e periferiche, od uffici dell'Istituto sperimentale per la viticoltura, dove verranno predisposti appositi archivi automatizzati contenenti i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso ricevute.

4. È possibile l'accesso mediante strumenti informatici con rilascio di copie su apposito supporto fornito dal richiedente o, ove esistente, con collegamento in rete. L'uso degli strumenti informatici è riservato esclusivamente al personale del Servizio controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

5. In ottemperanza alla nota del 13 settembre 1993, n. 128128, del dirigente generale della gestione affari generali, personale e servizi ispettivi del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono fissate le tariffe di L. 500 ogni due copie da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio, fatto salvo il pagamento dell'imposta di bollo nei casi di rilascio di copia autentica.

6. Nei casi in cui la conoscenza dei documenti possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, o per salvaguardare esigenze di riservatezza può essere disposto il differimento motivato, sempre a cura del responsabile del procedimento di accesso, indicandone la durata.

Art. 10.

Integrazioni e modifiche del presente regolamento

1. I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Istituto sperimentale per la viticoltura verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle forme prescritte, le modifiche ritenute necessarie.

Art. 11.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la viticoltura.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Conegliano, 3 luglio 1998

Il presidente: CALÒ

TABELLA *A*

Istituto sperimentale per la viticoltura - Servizio controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite

Procedimento	Fonte normativa	Termine finale (1)
Controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite di categoria «Base»	D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modifiche ed integrazioni	180 giorni
Controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite di categoria «Base» prodotti in vitro	D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modifiche ed integrazioni D.M. 22 dicembre 1997	270 giorni + (25 giorni x n. di subcolture) (2)
Controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie «Certificato» e «Standard»	D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modifiche ed integrazioni	210 giorni

(1) da accettazione della domanda sia iniziale che perfezionata;
(2) il D.M. 22 dicembre 1997 prevede un numero facoltativo di subcolturre fino ad un massimo di 8; la durata di una subcoltura è stimata in 25 giorni.

TABELLA *B*

All'Istituto sperimentale per la viticoltura - Servizio controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite

Il sottoscritto............... nato a .... il .... residente in.................................... via .... identificato a mezzo di .... in qualità di .... , richiede di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo di codesto Servizio ....
(tipo di documento)
....
(estremi del documento)

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale all'accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. In particolare che l'interesse è costituito da ....
....
....
....

L'esame della documentazione avverrà mediante:

visione del documento;

estrazione di copia;

trascrizione del documento preso in visione;

copia di dati informatizzati, per cui vengono forniti i supporti.

L'esame del documento sarà effettuato:

dal richiedente;

dal sig. .... nato a ....il .... , residente in .... identificato per mezzo di .... ed autorizzato tramite procura dal richiedente;

con l'eventuale accompagnamento del sig. .... nato a .... il .... residente in .... ed identificato a mezzo ....

Data..................................

Il richiedente ....

- -

RICEVUTA DI RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE

Il giorno .... alle ore .... il sig.......................... nato a...................... il .... residente in .... ha presentato domanda di accesso formale, che viene allegata alla presente ricevuta, protocollata e conservata negli archivi dell'Istituto sperimentale per la viticoltura, al seguente documento amministrativo relativo al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite:

richiedendone:

sola visione;

estrazione di copia, costituita da n. .... copie per cui sono dovute L. .... a titolo di rimborso spese, oltre agli oneri dovuti per conformità della copia;

trascrizione del documento preso in visione;

copia di dati informatizzati, per cui vengono forniti i supporti.

Per ricevuta:

Il responsabile del procedimento amministrativo

01A6580

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 7 giugno 2001.

Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (mobile number portability). (Delibera n. 12/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 maggio 2001 e nella sua prosecuzione del 7 giugno 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare, gli artt. 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante «Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1997;

Visto il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare, l'art. 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali sono tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera n. 17/1998 del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 69/1999 del 9 giugno 1999, recante «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione di frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 16 giugno 1999, in particolare l'art. 12, comma 1;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/1999 del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS, del 21 giugno 2000, recante «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la normativa ETSI 03.66 «Digital cellular telecommunications system (Phase 2-); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical Realisation; Stage 2»;

Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni del 6 marzo 2001;

Considerato che, come rilevato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nel parere reso in data 13 giugno 2000, relativo allo schema di provvedimento successivamente adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 388/00/CONS, la portabilità del numero favorisce la realizzazione di un mercato pienamente competitivo e, in considerazione dell'ampiezza della clientela radiomobile, è necessario procedere in tempi brevi all'introduzione della portabilità del numero al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, i gestori dei servizi di comunicazione mobile e personale erano tenuti a consentire la MNP a partire dal 1° luglio 1999 e che l'Autorità ha confermato tale obbligo riservandosi di definire la data di avvio e le modalità di offerta, sicché gli operatori mobili hanno avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per pianificare l'introduzione del servizio di MNP;

Considerato che la soluzione tecnica da adottare per l'offerta della prestazione di MNP è quella di «Direct Routing», come dichiarato da tutti gli operatori titolari di licenza per il servizio di comunicazione mobile e personale (di seguito denominati «operatori mobili») nell'ambito della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Rilevato che:

1) la regolamentazione del servizio di MNP comprende sia la portabilità definita con riferimento al fornitore del servizio (Mobile Service Provider Portability) sia la portabilità definita con riferimento al servizio GSM e UMTS (Mobile Service Portability), non essendo la stessa prevista in caso di passaggio dal GSM (UMTS) al TACS, al fine di incentivare il completo passaggio dell'utenza ai più efficienti sistemi numerici;

2) la soluzione tecnica per le procedure di tipo «Call Related» e «Non Call Related» da adottare, per l'offerta del servizio, è quella di:

a) «Direct Routing» (denominata nello standard ETSI 03.66 «NP Query in Originating Network» per le procedure «Call Related» e «Direct Routing» per le procedure «Non Call Related») per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) «Onward Routing» (denominata nello standard ETSI 03.66 «NP Query in Number Range Holder Network» per le procedure «Call Related» e «Indirect Routing» per le procedure «Non Call Related»);

c) «Onward Routing» per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali;

3) la soluzione «Direct Routing» sarà adottata anche per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali con calendario stabilito da un successivo provvedimento;

Considerato che gli operatori Blu e Wind, hanno dichiarato, anche in sede di audizione, di aver provveduto ovvero di essere in procinto di adeguare, al più tardi entro ottobre 2001, le proprie reti per offrire la prestazione di MNP e che le società IPSE e H3G si sono dichiarate pronte ad offrire la funzionalità di MNP in concomitanza con l'avvio del servizio;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, le società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia, pur impegnandosi a realizzare comunque gli adeguamenti previsti nel minor tempo possibile, hanno stimato, allo stato, in almeno quindici mesi, a decorrere dall'adozione delle deliberazioni dell'Autorità, il tempo necessario per adeguare le proprie reti e i sistemi informativi necessari per l'offerta della prestazione, in considerazione dell'elevato numero di clienti e della particolare complessità e diffusione territoriale delle proprie reti;

Considerato che la maggior parte delle società manifatturiere fornitrici di apparati agli operatori di reti mobili dispongono delle soluzioni «Direct Routing» e «Onward Routing» in quanto già sviluppate e operanti in fase di collaudo in altri Paesi europei e considerato che i tempi di consegna, installazione, messa in opera e collaudo finale variano in funzione dei costruttori e della complessità di realizzazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di circa dodici mesi;

Considerato che la maggioranza dei Paesi europei ha già avviato il processo di implementazione della prestazione di MNP e che in particolare la prestazione è attiva in Danimarca, Olanda, Spagna e Regno Unito e che sarà disponibile nel corso del 2002 nella quasi totalità dei Paesi europei;

Considerato che, in base a quanto dichiarato dai costruttori e come dimostrato dalle esperienze europee, al fine di promuovere un mercato pienamente competitivo è ragionevole stabilire un termine di dieci mesi per l'introduzione della prestazione e d'altra parte garantire al tempo stesso una fase iniziale di introduzione della prestazione anche tenendo conto degli operatori che hanno già adeguato le proprie reti;

Ritenuto necessario, al fine di garantire una graduale introduzione della prestazione di MNP, avviare entro il 30 giugno 2001 tutte le procedure per l'attuazione della prestazione e dall'autunno 2001 una fase iniziale, su un campione di utenza significativo e che riguardi tutti gli elementi distintivi della prestazione;

Ritenuto di istituire una apposita Unità di monitoraggio che segua puntualmente l'avanzamento della messa in opera della MNP e riferisca all'Autorità anche circa il calendario, nonché sull'avvio e condizioni di offerta della fase iniziale;

Ritenuto necessario fissare, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Unità di monitoraggio, una quota minima di attivazioni mensili, da aumentare progressivamente, che un operatore mobile «donante» garantisce;

Considerato che l'offerta della migrazione dal servizio TACS di Telecom Italia Mobile ai servizi GSM e successivamente ai servizi UMTS dello stesso gestore senza il cambiamento di numero, dovrà avvenire in condizioni di assoluta parità di trattamento con gli altri gestori mobili e che l'Unità per il monitoraggio verificherà la puntuale applicazione di questo principio;

Sentiti gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per la installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito ai tempi necessari per realizzare le modifiche degli impianti ed in merito alle soluzioni tecniche ed operative per l'avvio della fase iniziale;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soluzioni tecniche relative alla portabilità del numero mobile

1. La soluzione tecnica per la prestazione di MNP è la seguente:

a) «Direct Routing», per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) «Onward Routing», per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

2. La prestazione di MNP comprende sia la possibilità per l' utente di mantenere il proprio numero passando ad un differente operatore mobile sia il mantenimento del numero passando a diverso servizio GSM ovvero UMTS.

Art. 2.

Calendario attuativo

1. Entro il 30 giugno 2001 gli operatori mobili avviano le procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP agli utenti. La prestazione, secondo le modalità tecniche previste dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, diviene operativa entro il 30 aprile 2002.

Art. 3.

Unità per il monitoraggio

1. È istituita una Unità per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP.

2. L'Unità per il monitoraggio è composta da funzionari del Dipartimento regolamentazione, Dipartimento vigilanza e controllo, Dipartimento garanzie e contenzioso e si avvale della collaborazione del Servizio per le tecnologie.

3. L'Unità di cui al comma 1 ha il compito di seguire l'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, con particolare riferimento al calendario, alle condizioni di offerta e alle modalità operative, e quello di avviare ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento dei relativi obiettivi, informandone tempestivamente la Commissione per le infrastrutture e le reti.

4. L'avvio di una «fase iniziale», entro il mese di novembre 2001, che comprende comunque tutte le funzionalità del servizio operativo di MNP, è soggetta alle verifiche dell'Unità per il monitoraggio. Quest'ultima verifica, tra l'altro, la tempistica di avvio, nonché la congruità delle eventuali soluzioni tecniche alternative impiegate, la rispondenza del numero minimo delle attivazioni garantite all'effettiva domanda.

5. L'Unità per il monitoraggio può promuovere incontri con le associazioni portatrici di interessi generali, in particolare con le associazioni dei consumatori, in merito alle problematiche inerenti l'introduzione del servizio di MNP.

6. L'Unità per il monitoraggio predispone un rapporto mensile sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'Unità stessa predispone altresì una informativa periodica pubblicata sul sito web dell'Autorità.

7. Il Coordinatore del comitato dei dipartimenti, sentiti i competenti direttori, provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'Autorità determina con successivo provvedimento le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di MNP.

2. Entro il 30 settembre 2001, gli operatori mobili comunicano all'Unità per il monitoraggio le condizioni relative alla «fase iniziale» di cui all'art. 3, comma 4, oltre al numero di attivazioni mensili garantite durante tale fase. Il numero delle attivazioni è progressivamente aumentato in base alla domanda e tenuto conto del contesto operativo, secondo le rilevazioni dell'Unità per il monitoraggio.

3. Telecom Italia Mobile (di seguito denominata TIM), relativamente alle attivazioni della MNP agli utenti che chiedono il passaggio dal servizio TACS al servizio GSM ovvero UMTS, è tenuta al rispetto delle condizioni di parità di trattamento. A tal fine, tra l'altro, TIM assicura un numero di attivazioni mensili da TACS a GSM non superiore alla media delle attivazioni garantite agli altri gestori. L'Unità per il monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2001

Il presidente: CHELI

01A6858

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, concernente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 9 novembre 2000;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 298 e con conseguente slittamento della numerazione successiva, viene inserita la seguente modifica statutaria:

Art. 299.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

1. È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia toracica con adeguata e qualificata preparazione professionale. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

2. Il corso ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie nella sede della scuola e/o le strutture ospedaliere convenzionate in base all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in uno per ciascun anno di corso, per un totale di cinque specializzandi.

3. Al funzionamento della scuola, con sede amministrativa presso l'istituto di clinica chirurgica generale toracica e vascolare, concorrono la facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti e le strutture ospedaliere convenzionate.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende cinque aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari ed un'area di tirocinio professionale guidato. Le aree di addestramento professionalizzante ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

a) area propedeutica;

b) area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica;

c) area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni;

d) area di chirurgia toracica;

e) area di anestesiologia e valutazione critica.

6. Gli obiettivi ed i settori scientifico-disciplinari relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante sono i seguenti:

a) area propedeutica

obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici anche mediante sistemi informatici;

settori: fisiologia umana, anatomia umana, statistica medica, patologia generale, anatomia patologica, chirurgia generale, chirurgia toracica;

b) area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica;

obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica;

settori: patologia clinica, anatomia patologica, chirurgia generale, malattie apparato respiratorio, malattie dell'apparato cardiovascolare, chirurgia cardiaca, chirurgia toracica, diagnostica per immagini e radioterapia;

c) area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni

obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche;

settori: anatomia patologica, chirurgia toracica, chirurgia generale;

d) area di chirurgia toracica

obiettivo: lo specializzando deve sapere integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, sapere intervenire chirurgicamente sotto il pro-

filo terapeutico in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radioterapici;

settori: chirurgia toracica, chirurgia generale;

e) area di anestesiologia e valutazione critica

obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche;

settori: cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia generale, anestesiologia, medicina legale.

7. L'attività didattica comprende ogni anno duecento ore di didattica formale ed il tirocinio professionale guidato.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia ed istologia patologica;

fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

fisiologia dell'esofago;

statistica medica;

farmacologia clinica.

b) Semeiotica generale e strumentale:

patologia clinica;

metodologia clinica;

diagnostica per immagini e radioterapia;

endoscopia toracica;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace.

c) Anatomia chirurgica e corso di operazioni:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale;

anatomia chirurgica e tecniche operatorie delle malattie dell'apparato respiratorio, della parete toracica (compresa la mammella) e del mediastino;

anatomia chirurgica e tecniche operatorie delle malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi;

anatomia chirurgica e tecniche operatorie delle malattie dell'esofago e del diaframma.

d) Chirurgia toracica:

clinica delle malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, della parete e del mediastino;

clinica delle malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi;

clinica delle malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;

istituzioni di chirurgia generale applicata.

e) Anestesiologia e valutazione critica:

anestesia in chirurgia toracica;

trattamento pre e post-operatorio;

terapia intensiva in chirurgia toracica;

terapia del dolore;

principi e tecniche di circolazione extracorporea;

medicina legale.

Poiché ciascun anno di corso prevede duecento ore di didattica formale e seminariale (vedi art. 2.2), essa viene così ripartita:

PRIMO ANNO:

anatomia ed istologia del torace e degli organi endotoracici: ore 10;

anatomia ed istologia patologica: ore 50;

fisiopatologia dell'apparato respiratorio: ore 50;

fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio: ore 40;

fisiopatologia dell'esofago: ore 20;

statistica medica: ore 10;

patologia clinica: ore 10;

metodologia clinica: ore 10;

monte ore: ore 200;

SECONDO ANNO:

istituzioni di chirurgia generale applicata: ore 20;

diagnostica per immagini: ore 50;

principi e tecniche di circolazione extracorporea: ore 10;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie: ore 30;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie: ore 30;

anestesiologia in chirurgia toracica: ore 20;

trattamento pre e post-operatorio: ore 40;

monte ore: ore 200;

TERZO ANNO:

endoscopia toracica: ore 60;

clinica delle malattie chirurgiche del polmone, della parete e del mediastino I: ore 80;

clinica delle malattie del cuore e dei grossi vasi: ore 40;

clinica delle malattie dell'esofago e del diaframma: ore 20;

monte ore: ore 200;

QUARTO ANNO:

clinica delle malattie chirurgiche del polmone, della parete e del mediastino II: ore 60;

anatomia chirurgica e tecniche operatorie di cardiochirugia: ore 40;

anatomia chirurgica e tecniche operatorie delle malattie del polmone, della parete e del mediastino: ore 50;

istituzioni di tecniche operatorie in chirurgia generale: ore 40;

terapia del dolore: ore 10;

monte ore: ore 200;

QUINTO ANNO:

anatomia chirurgica e tecniche operatorie delle malattie del polmone, della parete e del mediastino II: ore 80;

anatomia chirurgica e tecniche operatorie delle malattie dell'esofago e del diaframma: ore 50;

terapia intensiva cardio-toracica: ore 40;

oncologia e terapia medica delle neoplasie: ore 10;

radioterapia: ore 10;

medicina legale: ore 10;

monte ore: ore 200.

8. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve:

avere frequentato i reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e di chirurgia cardiovascolare per almeno una annualità;

avere eseguito cento procedure diagnostiche endoscopiche;

avere eseguito almeno centocinquanta interventi di alta e media chirurgia toracica dei quali ventitrè come primo operatore;

avere eseguito almeno duecento interventi di piccola chirurgia generale e specialistica dei quali ottanta come primo operatore;

avere partecipato alla conduzione di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

9. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture che concorrono al funzionamento della scuola il consiglio della scuola determina:

a) la tipologia della opportune attività didattiche ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano degli studi è determinato dal consiglio della scuola al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Il consiglio della scuola organizza il processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta dallo specializzando in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 2 maggio 2001

p. Il rettore: SCARAVELLI

01A6213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo esecutivo del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina del 6 aprile 1998 per l'istituzione di un programma economico, fatto a Roma il 29 marzo 1999.

Si comunica che il giorno 13 aprile 2001 è stata perfezionata la procedura delle notifiche per l'entrata in vigore dell'accordo, indicato in oggetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 20 del 2 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2001.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del protocollo esecutivo, l'accordo entra in vigore alla data della seconda notifica. Pertanto, tale accordo è entrato in vigore il giorno 13 aprile 2001.

01A6749

Entrata in vigore degli emendamenti all'allegato 1, appendice 4, dell'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

Si riportano qui di seguito rispettivamente in lingua inglese e francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo degli emendamenti all'allegato 1, appendice 4, dell'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

I sunnominati emendamenti, di cui si riporta qui di seguito il testo, sono entrati in vigore rispettivamente l'11 febbraio 2001 ed il 27 aprile 2001, secondo le procedure previste dall'art. 18 dell'accordo sopra menzionato, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 maggio 1977, n. 264, pubblicata nel supplemento ordinario n. 152 del 6 giugno 1977;

EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO I, APPENDICE 4 DELL'ACCORDO A.T.P., ATTO C.N. 563, TREATIES-3 DELLA ECE-ONU.

Amendment to annex 1, appendix 4

Annex 1, Appendix 4, first paragraph read:

«The distinguishing marks prescribed in Appendix 1, paragraph 5 to this Annex shall consist of capital Latin letters in dark blue on a white ground. The height of the letters shall be at least 100 mm for the classification marks and at least 50 mm for the expiry dates.

The classification and expiry marks shall at least be affixed extemally on both sides in the upper corners near the front.

The marks shall be as follows».

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Emendamento all'allegato 1, appendice 4

L'allegato 1, appendice 4, primo paragrafo si legge:

«Le sigle di riconoscimento, prescritte nel paragrafo 5 dell'appendice 1 del presente allegato sono formate da lettere a carattere stampatello in colore blu scuro su fondo bianco. L'altezza delle lettere dovrà essere di almeno 100 mm per i dati di classificazione e di almeno 50 mm per le date di scadenza.

Le sigle relative alla classificazione ed alla scadenza saranno apposte esternamente, agli angoli superiori vicino alla faccia anteriore, su entrambi i lati. Esse sono le seguenti».

EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO 1, APPENDICE 4 DELL'ACCORDO A.T.P., ATTO C.N. 1001.2000, TREATS 4 DELLA E.C.E. - O.N.U.

Amendment to annex 1, appendix 4

L'avant-demier paragraphe de l'appendice 4 de l'annexe 1 de l'ATP doit etre modifié comme suit:

Si l'engin est doté d'un dispositif thermique amovible ou non autonome et dans les cas où le dispositif thermique compone des conditions particulières d'utilisation, la ou les marques d'identification seront complétées par la lettre X, par exemple dans les cas suivants:

1. Pour un engin refrigerant:

Lorsque les plaques eutectiques doivent etre placées dans une autre enceinte pour etre congelées.

2. Pour un engin frigorifique.

2.1 Lorsque le moteur d'entrainement du compresseur est celui du véhicule.

2.2 Lorsque le groupe frigorifique lui-meme ou une partie de ce groupe est amovible, ce qui empecherait son fonctionnement.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'allegato 1, appendice 4, penultimo paragrafo è modificato come segue:

«Se il veicolo è dotato di dispositivo termico amovibile oppure non autonomo e nel caso in cui il dispositivo termico comporti particolari condizioni d'uso, il marchio o i marchi identificativi verranno completati con la lettera X, ad esempio nei seguenti casi:

1. Nel caso di un veicolo refrigerante:

Quando le piastre eutettiche devono essere poste in un altro ambiente per essere congelate.

2. Nel caso di un veicolo frigorifero:

2.1 Quando il motore del compressore è lo stesso del veicolo.

2.2 Quando lo stesso gruppo frigorifero o una parte di tale gruppo è amovibile, la quale cosa impedirebbe il suo funzionamento».

01A6863

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 giugno 2001

Dollaro USA	0,8552
Yen giapponese	106,12
Corona danese	7,4552
Lira Sterlina	0,60640
Corona svedese	9,1475
Franco svizzero	1,5204
Corona islandese	91,05
Corona norvegese	7,8940
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57471
Corona ceca	34,032
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,16
Litas lituano	3,4199
Lat lettone	0,5440
Lira maltese	0,3959
Zloty polacco	3,4107
Leu romeno	24852
Tallero sloveno	218,0321
Corona slovacca	42,805
Lira turca	1098000
Dollaro australiano	1,6540
Dollaro canadese	1,3076
Dollaro di Hong Kong	6,6701
Dollaro neozelandese	2,0730
Dollaro di Singapore	1,5581
Won sudcoreano	1113,47
Rand sudafricano	6,9130

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7081

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antacid S. Pellegrino»

Con il decreto n. 800.5/R.M.455/D116 del 12 giugno 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ANTACID S. PELLEGRINO 40 compresse, 020688 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A6667

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agarbil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.244/D117 del 12 giugno 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

AGARBIL 20 confetti, 012351 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dott. Ottolenghi & C. S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

01A6666

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zaditen»

Con il decreto n. 800.5/R.M.638/D118 del 12 giugno 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ZADITEN «0,2 mg/ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml, 024574 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissata entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

01A6665

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società Sorgente Verna S.r.l., in Chiusi della Verna, all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Verna» in contenitori di vetro.

Con decreto dirigenziale n. 2540 del 16 maggio 2001 alla società Sorgente Verna S.r.l. avente:

sede legale e stabilimento di produzione in via S. Andrea, 15/16 - Chiusi della Verna (Arezzo), codice fiscale n. 00148820517.

È stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Verna», nei tipi naturale, leggermente gassata e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro nei formati di capacità di 0,750 litri con chiusura a capsula a vite e/o tappo a corona a partire dalla data di notifica di detto atto.

Il provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.

Ogni modifica agli elementi essenziali sui quali è fondata detta autorizzazione dovrà essere nuovamente autorizzata dalla regione Toscana e per essa dal dipartimento competente in materia.

01A6638

COMUNE DI BORNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Borno (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,1 per cento, che sommato alle precedenti quote 1999 e 2000, pari allo 0,2 per cento annuo, risulta essere dello 0,5 per cento nel triennio 1999/2001.

01A6897

COMUNE DI CICCIANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cicciano (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione n. 60 del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. *(Omissis)* di applicare per l'anno 2001 la variazione in aumento nella misura di 0,1 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche che, pertanto, aumenta complessivamente di 0,5 per cento.

01A6898

COMUNE DI FILETTO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Filetto (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione n. 16 del 17 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di fissare l'addizionale comunale dell'IRPEF nell'aliquota pari allo 0,4 per cento.

01A6899

COMUNE DI GAETA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Gaeta (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione n. 31 del 14 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di applicare a partire dall'anno 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella ulteriore misura di 0,2 punti percentuali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive aggiunte e modifiche (dal 1º gennaio 2001 l'aliquota passa da 0,2 punti percentuali a 0,4 punti percentuali).

01A6900

COMUNE DI MOLVENA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Molvena (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 9 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

01A6901

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Monforte San Giorgio (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione n. 19 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2001, l'ulteriore aliquota nella misura dello 0,1 punto percentuale.

01A6902

COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Penna Sant'Andrea (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione n. 39 del 27 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale IRPEF comunale nella misura dello 0,4 per cento.

01A6903

COMUNE DI PINEROLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pinerolo (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 20 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare, l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento annuo di cui alla deliberazione consiliare n. 7 del 29 febbraio 2000.

01A6904

COMUNE DI ROBBIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Robbio (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione n. 134 del 12 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A6905

COMUNE DI SAN FILI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Fili (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di istituire a decorrere dall'anno 2001 l'addizionale comunale IRPEF prevista dal decreto legislativo 29 settembre 1998 n. 360.

2. di fissare l'aliquota corrispondente al 0,2 per cento.

01A6906

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Santo Stefano di Cadore (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di confermare altresì la commisurazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,20 per cento.

01A6907

COMUNE DI SERRASTRETTA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Serrastretta (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 24 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di variare per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale sulle persone fisiche, nella misura del 0,1 per mille.

01A6908

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Tempio Pausania (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione n. 27 del 22 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di introdurre a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'addizionale comunale IRPEF istituita con decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

2. Di determinare l'aliquota di prima applicazione nella misura dello 0,20 per cento.

01A6909

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Ente nazionale assistenza al volo, recante: «Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione per i servizi del traffico aereo in rotta, applicabili dal 1° aprile 2001». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001).

Nell'intestazione del comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 73, seconda colonna, dove è scritto: «*Ente nazionale assistenza al volo*», leggasi: «*E.N.A.V. S.p.a.*».

01A6927

Avviso relativo al comunicato di errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001». (Avviso di errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2001).

Nell'ultimo rigo dell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 76 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla tabella A (art. 9) dove è riportato l'importo: «*9.500*», deve leggersi: «*95.000*».

01A6928

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651143/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

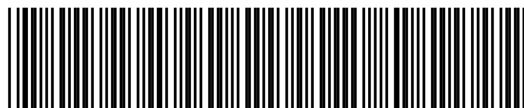
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035



L. 1.500
€ 0,77